IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. II - Febbraio 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del Sommo Pontefice.** Lettera su le empietà dei bolscevichi in Russia, p. 33. - **S. C. del S. Officio.** Condanna di libri, p. 36. - **S. C. del Concilio.** Istruzione circa la moda disonesta, p. 37. - **S. C. dei Religiosi.** Circa l'istruzione religiosa dei conversi e converse, p. 39. - **S. Penitenzieria Apostolica.** I. Circa la Porziuncola, p. 41. II. Circa la proroga del Giubileo, p. 41. — **QUESTIONI.** I. Del giuspatronato nel rinnovarsi la circoscrizione parrocchiale, p. 42. II. Sul trasferimento di una cappella, p. 44. — **QUESITI MINORI,** (n. 4-7), p. 47. — **DIRITTO CONCORDATARIO.** Il concordato della S. Sede con la Prussia, p. 48. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 54. — **FATTI DEL MESE,** p. 64.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Al Card. Vicario, circa le empietà della Russia bolscevica, a espiare le quali indice pubbliche preghiere pel 19 marzo a intercessione di san Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale. [« Oss. Rom. » 6 febbraio] (1).

Chirografo. - *Signor Cardinale,* Ci commuovono profondamente le orribili e sacrileghe scelleratezze che si ripetono e si aggravano ogni giorno contro Dio e contro le anime nelle innumerevoli popolazioni della Russia, tutte care al Nostro cuore, anche solo per il tanto che soffrono, ed alle quali appartengono tanti devoti e generosi figli e ministri di questa santa Chiesa cattolica apostolica romana, devoti e generosi fino all'eroismo ed al martirio.

Fino dagli inizi del Nostro Pontificato, dietro l'esempio del Nostro Predecessore di s. m. Benedetto XV, Noi moltiplicammo gli sforzi per arrestare la terribile persecuzione e per allontanarne da quei popoli i gravi danni. Ci demmo anche premura di domandare ai Governi rappresentanti alla Conferenza di Genova di venire di comune accordo ad una dichiarazione, che avrebbe potuto risparmiare molti guai alla Russia e a tutto il mondo, e cioè di proclamare insieme, come condizione preventiva ad ogni riconoscimento del Governo sovietico, il rispetto delle coscienze, la libertà dei culti, e dei beni della Chiesa.

Purtroppo questi tre punti, giovevoli soprattutto a quelle gerarchie ecclesiastiche disgraziatamente separate dall'unità cattolica, furono abbandonati in grazia di interessi temporali, i quali d'altra parte sarebbero stati meglio salvaguardati, se i diversi Governi avessero rispettato anzitutto i diritti di Dio, il suo regno e la sua giustizia; purtroppo fu altresì respinto il Nostro intervento diretto a salvare dalla distruzione e a conservare il loro uso tradizionale e religioso i vasi sacri e le iconi, che formavano un tesoro di pietà e d'arte caro a tutti i cuori dei Russi: tuttavia abbiamo avuto la conso-

(1) Le disposizioni pratiche emanate in proposito sono queste: lettura del Chirografo in tutte le chiese il 19 marzo nell'ora di maggior concorso, con esposizione del SS.mo, litanie dei Santi e benedizione eucaristica; distribuzione del foglio volante « Per la Russia perseguitata », che la riporta e commenta. (L. 12 al cento, presso la Giunta Centrale d'Azione cattolica, in Roma, via Aracœli, 2).

lazione di sottrarre a un processo capitale e di soccorrere efficacemente il capo di quella gerarchia, purtroppo separato dall'unità, il Patriarca Tykon, mentre le generose offerte del mondo cattolico salvavano dalla fame e da una morte orribile più di 150.000 fanciulli nutriti giornalmente dai Nostri inviati, finchè questi non furono messi nella necessità di dover abbandonare la loro pietosa opera, giacchè si preferì votare alla morte migliaia d'innocenti anzichè vederli nutriti dalla carità cristiana.

Questa empietà sacrilega si accanisce non soltanto contro i sacerdoti e i credenti adulti, fra i quali, accanto ad altre vittime fedeli al culto di Dio, Noi salutiamo in modo particolare, Nostri carissimi figli, sacerdoti e religiose cattoliche, imprigionati, deportati, condannati ai lavori forzati con due dei loro vescovi, i Nostri Venerabili Fratelli Boleslao Sloskan e Alessandro Frison e col Nostro rappresentante per il rito slavo, l'Esarca cattolico Leonida Fiodorov; ma gli organizzatori delle campagne d'ateismo e del « fronte antireligioso » vogliono soprattutto pervertire la gioventù, abusare della sua ingenuità e della sua ignoranza, ed in luogo di impartirle istruzione, scienza e civiltà, che del resto, come l'onestà, la giustizia e il benessere stesso, non possono prosperare e fiorire senza la religione, l'organizzano nella *Lega dei senza-Dio militanti*, dissimulando la decadenza morale, culturale ed anche economica con una agitazione altrettanto sterile che inumana, in cui i figli sono istigati a denunziare i genitori, a distruggere e insozzare gli edifici e gli emblemi religiosi e soprattutto a contaminare le loro anime con tutti i vizi e con le più vergognose aberrazioni materialistiche, i cui promotori, volendo colpire la religione e Dio stesso, procurano la rovina delle intelligenze e della medesima natura umana.

Davanti a questi eccessi, che Noi abbiamo più volte segnalato con dolore nelle nostre allocuzioni Concistoriali ed anche più recentemente nella Nostra Enciclica sulla educazione della gioventù, non abbiamo cessato di pregare Noi stessi ogni giorno e di far pregare per questi milioni di anime, riscattate dal sangue di Gesù Cristo, spinte e quasi costrette a profanare il loro battesimo, la pietà tradizionale delle loro famiglie verso la SS. Vergine, e finanche gli ultimi vestigi dell'onore e del rispetto dovuto al santuario domestico. Al fine poi di trovare una cooperazione ai Nostri sforzi contro tanti mali, abbiamo istituito una Commissione speciale per la Russia, affidandone la presidenza, come Lei ben conosce, al Nostro diletto figlio il cardinale Luigi Sincero. Abbiamo pure, fino dalle prime settimane del Nostro Pontificato, approvato e arricchito di indulgenze la giaculatoria « Salvatore del mondo, salvate la Russia » e di nuovo, nel corso degli ultimi mesi, due formule di preghiere con le quali si raccomanda il popolo russo alla protezione della dolce Taumaturga di Lisieux, santa Teresa del Bambino Gesù. Abbiamo altresì approvata la iniziativa presa fin dallo scorso novembre dal Nostro *Istituto di studi orientali* di tenere delle conferenze propriamente documentarie e scientifiche per far conoscere al grande pubblico alcuni degli attentati sacrileghi che le leghe dei senza-Dio militanti organizzano nell'immenso territorio sovietico, andando anche al di là e in contrasto del testo, già per sè abbastanza antireligioso, della Costituzione rivoluzionaria; ed abbiamo constatato con piacere che questo esempio, partito da Roma è stato seguito,

un mese più tardi, da simili conferenze e riunioni tenute a Londra, a Parigi, a Ginevra, a Praga e in altre città.

Ma richiede una riparazione più universale e più solenne la recrudescenza come la pubblicità ufficiale di tante bestemmie ed empietà. Nelle ultime feste del Santo Natale non soltanto sono state chiuse molte centinaia di chiese, si sono abbruciate numerose iconi, si è imposto il lavoro a tutti gli operai e agli alunni delle scuole, e si sono soppresse le domeniche; ma si è giunti al punto di costringere i lavoratori delle officine – uomini e donne – a firmare una dichiarazione di apostasia formale e di odio contro Dio, sotto pena di essere privati delle loro tessere per il pane, per il vestiario e per l'alloggio, senza le quali ogni abitante di quell'infelice Paese è ridotto a morire di fame, di miseria e di freddo. Ed inoltre in tutte le città ed in numerosi villaggi si sono organizzati infami spettacoli carnevaleschi, come quelli che i diplomatici stranieri hanno avuto sotto gli occhi nella stessa Mosca, nel centro della capitale, durante le ricorrenze Natalizie: si vedevano passar carri sui quali erano in gran numero, vestiti con paramenti sacri, dei ragazzacci che prendevano a scherno la Croce e vi sputavano sopra; su altri carri automobili si erano innalzati grandi alberi di Natale ai quali erano appesi per il collo numerosi fantocci rappresentanti vescovi cattolici ed ortodossi. Nel centro poi della città, altri giovinastri compivano ogni specie di atti sacrileghi contro la Croce.

Pertanto allo scopo di fare Noi stessi, nel modo migliore possibile, atto di riparazione per tutti questi attentati sacrileghi, ed al fine altresì di invitare alla riparazione i fedeli di tutto il mondo, abbiamo determinato, signor cardinale, di recarCi, nel giorno festivo di san Giuseppe, il 19 del prossimo mese di marzo, nella Nostra Basilica di S. Pietro, e di celebrarvi sulla tomba del Principe degli Apostoli una Messa di espiazione, di propiziazione e di riparazione per tante e così atroci offese al Divin Cuore, nonchè per la salute di tante anime messe a così dure e difficili prove e pel sollievo del Nostro dilettissino popolo russo: perchè cessi finalmente questa grande tribolazione e perchè individui e popoli facciano quanto prima ritorno all'unico ovile dell'unico Salvatore e Liberatore, il Signor Nostro Gesù Cristo. Dopo aver domandato al suo Sacratissimo Cuore perdono e pietà per le vittime e per gli stessi carnefici, Noi imploreremo la Santissima e Immacolata Vergine Maria Madre di Dio, il suo castissimo sposo san Giuseppe Patrono della Chiesa universale, gli speciali protettori dei Russi e cioè i santi Angioli, san Giovanni Battista, san Nicola, san Basilio, san Giovanni Crisostomo, i santi Cirillo e Metodio, come pure tutti gli altri santi ed in modo particolare santa Teresa del Bambin Gesù, cui Noi abbiamo in modo speciale affidato l'avvenire di quelle anime.

Mentre pertanto la invitiamo, signor cardinale, a dare le opportune disposizioni per questa solenne supplicazione, Noi abbiamo certa fiducia che non soltanto il clero ed il popolo della Nostra Roma, ma anche tutti i nostri Venerabili Fratelli nell'episcopato cattolico e tutto il mondo cristiano si uniranno alle Nostre suppliche, o nel giorno stesso, o in altro giorno festivo a ciò indicato.

Sicuri che la Provvidenza Divina, nel momento da lei designato, preparerà e darà i mezzi necessari per riparare le rovine morali e materiali di quelle

immense regioni, che costituiscono la sesta parte delle terre dell'universo, Noi intanto persevereremo, con tutto il trasporto dell'animo, in questa preghiera di riparazione e di propiziazione che attirerà, ne abbiamo fiducia, la pietà divina sul popolo russo.

E con questa fiducia, Noi accordiamo di cuore a lei, signor cardinale, e a tutti quelli che si uniranno a Noi in questa crociata di preghiere, l'Apostolica Benedizione pegno delle celesti grazie.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 2 febbraio, festa della Purificazione di Maria Vergine, l'anno MDCCCCXXX, ottavo del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio.

Proscrizione di libri. [« A. A. S. » XXII, pag. 24].

Decreto. *Feria V, loco IV, die 23 Ianuarii 1930.* — Delati ad hanc Supremam Sacram Congregationem Sancti Officii, cui – praeter alia – munus incumbit in perniciosa scripta animadvertere, libri, quorum tituli:

MARIO MISSIROLI, *Date a Cesare* (*La politica religiosa di Mussolini*), con documenti inedidi;

IGNOTUS, *Stato fascista, Chiesa e Scuola,*

typis vulgo « del Littorio » superiore anno editi, gravissimis contra doctrinam catholicam erroribus scatentes inventi sunt, praesertim quod attinet ad divina Ecclesiae iura et ad supremam Romani Pontificis potestatem eiusque exercitium.

E.mi ac R.mi Domini Cardinales, rebus fidei ac morum tutandis praepositi, in plenario conventu supradictae feriae et diei, audito DD. Consultorum voto, duos supra memoratos libros habendos esse censuerunt tamquam praedamnatos ad norman canonis 1399 Codicis iuris canonici, mandantes ut in Indicem librorum prohibitorum iidem inserantur.

Et in eadem feria V, Ss. mus Dominus Noster D. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori concessa, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit ac publicandam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 25 Ianuarii 1930.

A. Subrizi, *Supremae S. C. S. Officii Subst. Notarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Agli Ordinari diocesani prescrivonsi norme contro la procacità della moda femminile. [« A. A. S. », XXII, pag. 26]. *

Istruzione. – Vi supremi apostolatus, quo in universa Ecclesia divinitus fungitur, Ss.mus Dominus Noster Pius Papa XI verbis et scriptis nunquam destitit illud S. Pauli (*I ad Tim.*, II, 9, 10) inculcare, videlicet: « mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se, et... quod decet mulieres, promittentes pietatem per opera bona ».

Ac saepenumero, occasione data, idem Summus Pontifex improbavit acerrimeque damnavit inhonestum vestiendi morem in catholicarum quoque mulierum ac puellarum usum hodie passim inductum, qui non modo femineum decus atque ornamentum graviter offendit, sed nedum in temporalem earumdem feminarum perniciem verum etiam, quod peius est, in sempiternam, itemque in aliorum ruinam miserrime vertit.

Nihil igitur mirum, si Episcopi ceterique locorum Ordinarii, sicut decet ministros Christi, in sua quisque dioecesi pravae huiusmodi licentiae ac procacitati modis omnibus unaque voce obstiterunt, derisiones nonnumquam ac ludibria ob hanc causam sibi a malevolis illata aequo fortique animo tolerantes.

Itaque hoc Sacrum Consilium cleri populique disciplinae provehendae cum eiusmodi Sacrorum Antistitum vigilantiam et actionem merita probatione ac laude prosequitur, tum eosdem vehementer

(*) La gravissima istruzione, non abbisogna di commenti. È però opportuno richiamare l'attenzione di quanti la leggeranno, non soltanto sacerdoti ma anche laici militanti, e soprattutto dirigenti delle nostre Associazioni, su un punto fondamentale.

La Sacra Congregazione del Concilio codifica, per così dire, in forma chiara e perentoria, d'ordine del Santo Padre, quanto Sua Santità e con lui i sacri Pastori sono venuti d'ora in ora dicendo e prescrivendo contro la disonestà del vestire femminile. I severi provvedimenti che si adottano dicono e denunziano tutta la gravità del male chiarissimamente individuato, perchè colpiscono un'abitudine, un uso, che oggi è comune – *hodie passim inductum* – anche fra le donne cattoliche. Perciò mentre riesce impossibile più oltre sofisticare sul *quando* la moda è veramente immodesta e intollerabile, è anche fortemente riprovato l'atteggiamento di quanti ritenevano, in teoria e in pratica, che la cosa non si dovesse prendere troppo di petto, ma combattere indirettamente, rinvigorendo la vita cristiana: donde quella mancanza di *uniformità* nella santa campagna, cui si deve non poca colpa della sua frequente inefficacia. Chi ben mediti i dodici punti dell'Istruzione, e soprattutto il grave obbligo che nell'ultimo è fatto agli Ordinari, si convincerà che certi atteggiamenti son affatto insostenibili e che è imprescindibile dovere dedicarsi ad una battaglia uniforme, fiera, intelligente, paziente.

hortatur ut consilio atque incepta opportune inita insistant et alacrius pro viribus urgeant, quoadusque hic pestiferus morbus ex honesta hominum consortione penitus exstirpetur.

Quod ut facilius ac tutius ad effectum deducatur, haec Sacra Congregatio, de mandato Sanctissimi Domini, ea quae sequuntur ad rem statuere decrevit:

1. Parochi praesertim et concionatores, data occasione, secundum illud Apostoli Pauli (*II ad Tim.*, IV, 2) « instent, arguant, obsecrent, increpent » ut feminae vestes gestent, quae verecundiam sapiant quaeque sint ornamentum et praesidium virtutis; moneantque parentes ne filias indecoras vestes gestare sinant.

2. Parentes, memores gravissimae obligationis qua tenentur prolis educationem in primis religiosam et moralem curandi, peculiarem adhibeant diligentiam, ut puellae a primis annis in doctrina christiana solide instituantur atque in earum animo ipsi, verbis et exemplo, amorem virtutum modestiae et castitatis impense foveant; familiam vero, Sacrae Familiae exempla imitati, ita constituere atque gubernare satagant, ut singuli verecundiae amandae atque servandae inter domesticos parietes habeant causam et invitamentum.

3. Parentes iidem filias a publicis exercitationibus et concursibus gymnicis arceant; si vero eisdem filiae interesse cogantur, curent ut vestes adhibeant quae honestatem plene praeseferant; inhonestas vero vestes illas gestare nunquam sinant.

4. Collegiorum moderatrices et scholarum magistrae modestiae amore puellarum animos ita imbuere enitantur, ut eaedem ad honeste vestiendum efficaciter inducantur.

5. Eaedem moderatrices ac magistrae puellas, ne ipsarum quidem matribus exceptis, quae vestes minus honestas gestent, in collegia et scholas ne admittant, admissasque, nisi resipiscant, dimittant.

6. Religiosae, iuxta litteras die XXIII mensis Augusti, anno MDCCCCXXVIII, datas a Sacrae Congregatione de Religiosis, in sua collegia, scholas, oratoria, recreatoria puellas ne admittant, admissas ne tolerent, quae christianum vestiendi morem non servent: ipsae vero in alumnis educandis peculiare adhibeant studium, ut in earum animo sancti pudoris et verecundiae christianae amor altas radices agat.

7. Piae instituantur et foveantur feminarum Associationes, quae consilio, exemplo et opere finem sibi praestituant cohibendi abusus in vestibus gestandis christianae modestiae haud congruentibus et promovendi morum puritatem ac vestiendi honestatem.

8. In pias Associationes feminarum ne illae admittantur, quae inhonestas vestes induant; admissae vero, si quid postea hac in re peccent et monitae non resipiscant, expellantur.

9. Puellae et mulieres, quae inhonestas vestes induunt, a Sancta Communione et a munere matrinae in sacramentis Baptismi et Confirmationis arceantur, atque, si casus ferat, ab ipso ecclesiae ingressu prohibeantur.

10. Cum incidunt per annum festa, quae modestiae christianae inculcandae peculiarem exhibeant opportunitatem, praesertim vero festa Beatae Mariae Virginis, parochi et sacerdotes piarum Unionum et catholicarum Consociationum moderatores feminas ad christianum vestiendi morem,opportuno sermone revocare atque excitare ne praetermittant. In festo autem Beatae Mariae Virginis sine labe conceptae peculiares preces in omnibus cathedralibus et paroecialibus ecclesiis quovis anno peragantur, habitis, ubi fieri potest, opportunis cohortationibus in sollemni ad populum concione.

11. Consilium dioecesanum a vigilantia, de quo in declaratione Sancti Officii die XXII mensis Martii, a. MDCCCCXVIII data, semel saltem in anno de aptioribus modis ac rationibus ad feminarum modestiae efficaciter consulendum ex professo agat.

12. Quo vero haec salutaris actio efficaciter et tutior succedat, Episcopi aliique locorum Ordinarii, tertio quoque anno, una slimu cum relatione de religiosa institutione, de qua in Litteris *Orbem catholicum* die XXXIX mensis Iunii, a. MDCCCCXXIII Motu proprio datis, etiam de rerum conditione ac statu circa feminarum vestiendi morem deque operibus ad normam huius Instructionis praestitis, hanc Sacram Congregationem certiorem reddant.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Concilii, die XII mensis Ianuarii in festo Sacrae Familiae, anno MDCCCCXXX.

✠ D. Card. SBARRETTI, Episc. Sabinen. et Mandelen., *Praefectus*

L. ✠ S.

† Iulius, Ep. Lampsacen., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Ai Superiori e alle Superiore generali di istituti religiosi laici: circa l'obbligo di istruire convenientemente i sudditi nella dottrina cristiana. [« A. A. S. », XXII, pag. 28].

Istruzione. – Quantum homini necessaria sit accurata ac seria christianae doctrinae institutio, ex hoc manifeste apparet, quod ex ea recta fides nutritur ac roboratur, sine qua vita christiano more traduci nequit. Quae quidem necessitas hodie praesertim persentitur, cum

graves de Deo, de religione, de anima rationali, de societate, atque de aeterna hominis destinatione errores ubique circumferuntur. Munus vero hanc doctrinam penitiore modo addiscendi eos potissimum tangit, qui Deo se in religiosis Congregationibus devoverunt: praetermissa enim illa christianae doctrinae cognitione, nec spiritualem vitam in se, ut debent, fovere possunt, nec in aliorum salutem procurandam, ut eorum munus est, incumbere.

Cum autem, ultimis praesertim temporibus, multae ac variae religiosae familiae virorum ac mulierum exortae sint, ex quarum opera, dummodo rite instituantur, plurimum sibi bonum Ecclesia iure meritoque repromittere potest, hinc ad has Sacra haec Congregatio peculiari modo sollicitudinem suam dirigit, eo scilicet fine, ut praedicti utriusque sexus Sodales ipsimet in sacra doctrina probe erudiantur, et pueros vel puellas, quorum cura eis fuerit demandata, in eadem, omni qua par est diligentia, instruant.

Ad quem finem sequentia decernenda proposuit ac, approbante Summo Pontifice, praesentibus litteris decernit:

1. Probandatus ac Novitiatus tempore ita tyrones utriusque sexus christianam doctrinam recolant atque penitius edoceantur, ut unusquisque frater et unaquaeque soror eam non solum memoriter teneat, sed etiam rite explicare queat, nec ad vota nuncupanda sine sufficienti eiusdem cognitione admittatur, praevio examine.

2. Anno tyrocinii (1) elapso, omnes religiosi alumni, qui in scholis primariis publicis et privatis doctrinam christianam pueris ac puellis explanaturi sint, tum in ipsa catechesi, tum in ratione eam pueris proponendi ita instituantur, ut examen coram Ordinario vel iudicibus ad eodem delegatis, sustinere valeant.

3. Quoad programma ad huiusmodi examen praeparandum adhiberi potest quod apud Vicariatum Urbis in usu est pro decernenda idoneitate ad catechesim in scholis elementariis edocendam.

4. Si vero non in scholis, sed in paroecia, religiosis viris vel feminis, munus committatur pueros puellasve doctrinam christianam docendi, hi sibi ab Ordinarii curia comparare curent idoneitatis documentum.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, die 25 Novembris 1929.

ALEXIUS H. M. Card. LÉPICIER, *Praefectus.*

L. ✠ S.

V. La Puma, *Secretarius.*

(1) Ossia: l'anno del *noviziato.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa l'indulgenza della Porziuncola [« A. A. S. », XXII, pag. 43].

Dubbi. – Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequentia dubia pro opportuna solutione exhibita fuerunt:

1. An christifideles Indulgentiam Portiunculae die secundo mensis Augusti in una ecclesia et die dominico proxime insequenti, qui ad normam decreti Sacrae Poenitentiariae Apostolicae, diei 10 Iulii 1924, n. VII, substitutus fuerit, in alia ecclesia consequi valeant?

2. An verba eiusdem decreti sub n. IX « saltem sexies Pater, Ave et Gloria » ita intelligenda sint ut hae ipsae preces modo praeceptivo solvi debeant, vel integrum sit christifidelibus alias aequivalentes recitare?

Et Sacra Poenitentiaria Apostolica ad proposita dubia sic respondendum censuit: Ad I. *Affirmative*; ad II. *Affirmative* ad primam partem, *Negative* ad secundam.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 13 Iunaurii 1930.

S. Luzio, *Regens.*

L. ✠ S.

S. de Angelis, *Substitutus.*

II.

Circa la proroga del « Giubileo », segnatamente del privilegio personale ai sacerdoti celebranti. [« A. A. S. », XXII, 44].

Dubbio. – Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pluries exhibitum fuit pro opportuna solutione:

« Utrum in Litteris Encyclicis *Quinquagesimo ante anno* die 23 Decembris 1929 datis, quibus Summus Pontifex Indulgentiam Iubilarem iam impertitam in Constitutione Apostolica *Auspicantibus Nobis* ad alios sex menses, nempe usque ad diem 30 Iunii 1930, prorogare dignatus est (1), prorogatae etiam censeantur aliae gratiae spirituales

(1) Ecco le parole dell'Enciclica, a questo riguardo: « Quicumque autem alicunde Nos atque haud semel, superioribus mensibus, rogarunt, ut spiritualium, quos memoravimus, fructuum laetitiam aliquanto diutius produceremus, rem fortasse minus usitatam postulavere, at Nostra tamen communis salutis sollicitudine et studio quodam grati animi Nostri uberius testificandi praecipue ad annuendum impellimur. Itaque plenissimam admissorum veniam, quam, altero veluti anno sacro extra ordinem per Constitutionem Apostolicam *Auspicantibus Nobis* indicendo, die VI mensis Ianuarii largiti sumus, eam ipsam, iisdem condicionibus lucrandam, ad integrum futuri anni MDCCCCXXX mensem Iunium, auctoritate Nostra apostolica, contrariis quibuslibet non obstantibus, prorogamus ». Trattasi cioè di proroga pura e semplice « eam ipsam », non di concessione di un'altra Indulgenza plenaria: quindi la dichiarazione è logica, pur attestando la generosità del Santo Padre.

in memorata Constitutione concessae et praesertim Indulgentia plenaria quam Sacerdotes, Sacrum litantes, in quolibet Missae Sacrificio acquirere et applicare possint, independenter a Missae applicatione, uni animae in Purgatorio detentae ab ipsis ad libitum designatae ».

Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 14 Ianuarii 1930, re mature considerata, respondendum censuit:

Affirmative.

Facta autem de praemissis relatione S.mo D. N. Pio divina Providentia Papae XI ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore in audientia diei 17 Ianuarii 1930, idem S.mus Dominus responsum Sacrae Poenitentiariae benigne approbavit et confirmavit.

Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 23 Ianuarii 1930.

L. Card. LAURI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

L. Teodori, *S. P. Secretarius*

QUESTIONI

Se si mantenga il giuspatronato in una nuova circoscrizione parrocchiale.

Ecco la *fattispecie*: Essendo mancato ai vivi nel dicembre 1928 il parroco di S. S. nella città di P., la fabbriceria volle presentare al Vescovo il successore, come si era fatto in tutte le precedenti vacanze. Ma il Vescovo non ammise la presentazione, ritenendo estinto il giuspatronato per le vicende di cui segue l'esposizione. Nella città, cioè, di P. esistevano in antico ben 32 parrocchie: il Vescovo del tempo, circa 30 anni fa, domandò e ottenne dalla Santa Sede le facoltà e *deleghe* opportune per ridurle man mano a dodici. Pel rescritto pontificio così ottenuto tutte le 32 parrocchie furon dichiarate soppresse, con effetto dal momento della vacanza: e in loro luogo istituite *dodici*, che avrebbero funzionato come tali, quando le parrocchie dal cui territorio erano formate, sarebbe stato, per effetto delle vacanze, riunito in un solo: dandosi di ciò l'esecuzione al Vescovo anche come Delegato Apostolico. Ora la parrocchia di S. S. è sorta dalla riunione di tre parrocchie S. N., S. G., e S. B., prima vacò quest'ultima, S. B., che il Vescovo aggregò « alla parrocchia di S. S. e *per ora* a quella di S. N. »; poi, essendosi aperta al culto la nuova chiesa di S. S., il Vescovo ordinò che il parroco di S. N., nel cui territorio sorgeva, si trasferisse in S. S. e ne prendesse la denominazione; infine vacando la parrocchia di S. G. la aggregò, circa quindici anni fa, alla nuova parrocchia di S. S. Ora la fabbriceria di

S. S. è naturalmente quella stessa di S. N. che ha assunto la nuova denominazione. Essa presentava certo il parroco di S. N., e lo stesso defunto fu da essa presentato circa 40 anni fa. Può seguitare a presentare *liberamente* il parroco di S. S.?

R. Premettiamo un appunto circa il *modo*. Si parla di presentazione *libera*: ora nel caso dopo il Codice la supposta presentazione non potrebbe esser libera, ma legata alla determinazione del canone 1452 del Codice di diritto canonico. Trattasi infatti di una forma di giuspatronato *popolare*, in quanto la fabbriceria (può dirsi *in generale*; ma nel caso specifico se n'ha la conferma esplicita dalla storia) non esercita questo giuspatronato che in rappresentanza del popolo. Ora il Codice vuole « che le presentazioni « popolari ai benefici parrocchiali, possano solo tollerarsi in quanto il po- « polo scelga l'ecclesiastico entro una terna presentata dal Vescovo ». Checchè sia del passato, a questa forma sarebbe dopo il Codice tenuta la fabbriceria in parola.

E ora veniamo alla *sostanza*. Esiste, nel caso, il diritto di presentazione? S'argomenta dalla parte contraria dal fatto che la chiesa di S. N. è stata unita con altra o altre di libera collazione, qual'era certamente S. B.; ma il n. 5 del canone 1470 § 1 dichiara che il giuspatronato cessa « si consentiente patrono, ecclesia vel beneficium uniatur alteri liberae collationis ». E lo stesso era prima del Codice (cfr. Sebastianelli, *de rebus*, pag. 235: « Alia causa amittendi iuspatronatus est cum patronus patitur ecclesiam vel beneficium incorporari alteri ecclesiae vel beneficio liberae collationis, unione plenissima quae fit per exstinctionem titulorum »). Ora il consenso della fabbriceria (« patitur » secondo il Sebastianelli) si potrebbe desumere non solo dal suo silenzio, ma dalla prontezza con cui accettò i beni della parrocchia unita, e si acconciò al trasferimento in S. S. cambiando anche il suo titolo da fabbriceria di S. N. a « Opera parrocchiale di S. S. ». Donde potrebbe anzi arguirsi che l'attuale Opera parrocchiale non è più la Fabbriceria di S. N. soggetto del giuspatronato sul beneficio di S. N. e quindi non può in essa continuare il giuspatronato stesso. – Ma ci sembra che questa maniera di dimostrazione sia ambigua: si procederebbe infatti come per via di rinunzia al privilegio: la quale non è da presumersi, tanto più che la stessa revoca richiede formale notifica a colui cui vien revocato (can. 60 § 1). Ognun vede a quanti cavilli potrebbe prestarsi questa presunzione di consenso o rinunzia.

Invece è più radicale e sicuro argomento dalla *soppressione* del beneficio ch'era oggetto del giuspatronato. In realtà questa, come risulta dall'esposto, fu la via presa dal Vescovo nell'ordinare la nuova circoscrizione. *Tutte* le trentadue parrocchie furono soppresse, per autorità pontificia: e tra esse certamente anche la parrocchia di S. N. Ora è troppo logico, ed è del resto stabilito espressamente nel canone 1470 § 1, che il giuspatronato viene a cessare *interitu obiecti*, come si ha nella soppressione del beneficio (Wernz, *Ius decr.*, II, 436). « Non entis nullae sunt qualitates ». Se non esiste più il beneficio parrocchiale di S. N. dopo la soppressione fatta, non può neppure parlarsi di beneficio di patronato, ossia neanche di giuspatro-

nato sopra di esso beneficio. Invero l'effetto della soppressione d'un ufficio o beneficio ecclesiastico è che tutti i diritti spirituali e temporali collegati ad esso, vengano del pari a sopprimersi, conseguentemente anche tutti i diritti non solo di presentazione, o di elezione, ma anche di conferimento debbono cessare ed estinguersi mancando l'oggetto stesso su cui possono esercitarsi. Anzi se poi il beneficio o ufficio venga di nuovo eretto, sia pure con lo stesso titolo e le stesse forme, non per questo reviviscono più quei diritti soppressi: ma diritti circa il *nuovo* ente non possono derivare che o da disposizioni del diritto comune, o da nuova e specifica concessione (Wernz, loc. cit., pag. 281; Riganti, in Reg. XIII, Cancell. Apost.). Storico è l'esempio della soppressione delle diocesi di Francia sotto Pio VII (cfr. Bonix, De Episcopo, I, pag. 443 seg.). Ciò è tanto vero che quando il Vescovo di sua autorità ordinaria intendeva procedere alla soppressione di qualche beneficio (ora non potrebbe più, cfr. can. 1422), doveva avere il consenso, non solo dell'attuale eventuale possessore, ma anche di chiunque possedesse il diritto di conferire, eleggere, nominare o presentare (Leuren., *de benef.*, pag. III, q. 970; D'Annibale, *Surm.*, I, 22; Wernz, loc. cit., n. 279): appunto perchè per tale soppressione dovevano cessare e del tutto estinguersi quei diritti, per mancanza di oggetto: e tale consenso poteva supplirlo solo il Romano Pontefice. Nel caso risulta chiaramente che la soppressione fu fatta per diritto pontificio, non per l'ordinario.

Quindi la fabbriceria potrà tutt'al più chiedere in grazia la facoltà di presentare alla nuova parrocchia di S. S. (ma senza speranza di vedersela concedere: can. 1450 § 1); non già accampare un diritto di giuspatronato, ormai affatto estinto.

Sul trasferimento di una cappella.

Una pia famiglia aveva una statua di S. Rita che in breve venne in grande venerazione fra i parrocchiani: tanto che il parroco al principio del secolo scorso domandò e ottenne che la statua venisse trasportata nella chiesa parrocchiale. Ivi fu dedicata una cappella alla Santa, con proprio altare, e i fedeli la arricchirono di marmi preziosi, erigendola anche a centro di una Associazione di S. Rita. In questi ultimi tempi, il parroco, volendo contentare una ricca signora che desidera trasferirvi invece una statua del Sacro Cuore, promettendo grandi beneficenze per la chiesa parrocchiale (che ha invero bisogno di urgenti e costosi restauri), ha proposto di trasferire la statua ad altra cappella e altare: ma i fedeli della pia Associazione vi si oppongono fortemente. E la cosa è stata deferita al Vescovo: può questi senz'altro consentire il trasferimento, in forza del canone 719?

R. Dalle leggi liturgiche è vietato mutare il titolo di un altare *immobile* (can. 1201, § 3); quindi se tale è il caso, non si può trasportare la sola statua, ma si dovrà trasferire anche l'altare, il che espone a seri inconvenienti (can. 1200 § 1). Presupposto che questi siano evitati o riparati, e che trattisi di altare mobile, va osservato che l'Associazione può avere

vero diritto di proprietà su quegli ornamenti e suppellettili della cappella (marmi, pitture ecc.), che si volessero lasciare, trasferendo la statua: e questi diritti vanno certo salvaguardati o almeno compensati equamente. Occorrerà poi sentire il parere della Commissione diocesana per l'Arte sacra, qualora trattisi di disfare del tutto la cappella per trasportare ogni cosa alla nuova sede, anche per decidere se in quest'ultima possa tutto decorosamente sistemarsi, senza scapito della pietà dei fedeli.

Ciò premesso, il canone 719 tratta del trasferimento d'una pia unione da una *sede* all'altra; e statuisce: § 1 « De Ordinarii loci consensu confraternitas vel pia unio de uno ad alia sedem transferri potest, nisi *iure* ant statutis a Sede Apostolica probatis translatio prohibeatur; § 2. Quoties agitur de transferenda confraternitate vel pia unione alicui religioni reservata, Superioris consensus est requirendus ». Dall'esposto non risulta se nel caso l'Associazione di S. Rita sia riservata; da notizie assunte ci risulta che veramente l'Ordine Eremitano di S. Agostino accampa tale riserva, ma per farla valere occorrerebbe, *nel caso*, dimostrare se l'Ordine stesso sia mai intervenuto nel caso corrente che ci occupa, approvando la costituzione dell'Associazione nella chiesa e *cappella* di cui si tratta, mentre forse non ne avrà neppure avuto notizia. Supponiamo dunque che tale riserva non vi sia, o che sia stata eliminata col consenso del Superiore agostiniano. Resta l'interpretazione del canone: il Vescovo che vuol servirsi di esso sembra supporre che questo gli dia senz'altro facoltà di passar sopra al dissenso degli interessati: a domanda del parroco il Vescovo potrebbe consentire e ordinare la traslazione *coattiva* da una cappella all'altra; ma non ci pare sicura questa interpretazione. Sembra invece il canone supporre il caso che la pia Associazione stessa voglia fare questo trasferimento: e vi si opporrebbe, se prima non si domandi il consenso del Vescovo. E la ragione pare che assista questa interpretazione, in rapporto al canone 717 § 1, che dà alle pie unioni erette in chiesa non propria, la facoltà di funzionare « in sacello tantum vel altari *in quo sunt erectae* »: donde appare che se vogliono trasferirsi altrove, occorre una speciale dispensa. Anche pel motivo che si suppone l'approvazione dell'Ordinario nel fatto della loro erezione (can. 708): onde ci vuole tale approvazione anche per la loro traslazione, che è, giusta il canone 717, § 1, nuova erezione ad altra cappella o altare. Ma dalla necessità di tale consenso, alla facoltà di supplire al dissenso dell'Associazione stessa, ci corre molto: crediamo anzi che anche qui valga la norma comune che solo la Santa Sede può supplire il consenso di terzi interessati, trattandosi di togliere diritti a loro acquisiti. E così sembra già aver deciso la Sacra Congregazione del Concilio in una causa Feretrana del 12 dicembre 1829, in cui desiderando un parroco il trasferimento del Sodalizio del SS. Sacramento da una chiesa semplice ove era eretto, alla propria parrocchiale, per poter godere in questa dei vantaggi che dà l'esistenza di quella confraternita, e opponendosi il Sodalizio alla traslazione, la Sacra Congregazione al dubbio « An Sodalitium SS. Sacramenti sit transferendum ab ecclesia S. Apollinaris ad ecclesiam S. Michaelis Archangeli, seu potius, an et quae obsequia (servizi) praestare teneatur ecclesiae paroeciali in casu » rispose: « *Negative* ad primam partem; *affir-*

mative ad secundam, iuxta ordinationes ab Episcopo edendas ». (Pallottini, *Collectio*, vol. XVI, pag. 324, n. 16).

Come è chiaro l'argomentazione nostra si fonda su l'incapacità del Vescovo di supplire il consenso di terzi, nei casi in cui il diritto non glie lo concede. Il parroco chiede, ma il Vescovo non può consentire, stante il dissenso dell'Associazione, che ha in possesso pacifico la cappella, e vi cura la devozione a S. Rita. Nè può opporsi che manchi il documento di erezione canonica o approvazione vescovile per tale Associazione. Potrebbe anzi riassumersi: in tal caso tanto meglio: il Vescovo non essendo intervenuto all'erezione o approvazione, non ha veste di intervenire nella traslazione; ma è più sicuro negare questo difetto. Infatti il Codice non parla affatto, al canone 708 di *decreto* di approvazione: ed è notorio che prima del Codice tali documenti spesso si omettevano senza che per questo ne scapitasse l'esistenza giuridica delle pie Associazioni. Ora la semplice *Ordinarii approbatio* può legittimamente presumersi, dall'essere nel caso l'Associazione di S. Rita esistita per oltre un secolo, col consenso e favore dei parroci, funzionando come tale con piena scienza del pubblico. Nè i Vescovi in santa visita pastorale avranno mai potuto ignorarne l'esistenza, poichè tutto in quella cappella, ch'è la più bella della chiesa, la predica apertamente. Anche ciò può corroborarsi con una decisione della Sacra Congregazione del Concilio, in una Cusentina del 3 dicembre 1729, in cui fu risoluto così: « Societas sub titulo S. M. Constantinopolitanae introducta ab anno 1638 in ecclesia S. Sebastiani... haud sit removenda a ea, cum, post tantam temporis vetustatem, praesumatur introductam fuisse de licentia Episcopi, ac sit in quasi possessione continua exercendi varia pietatis opera, magna cum fidelium utilitate ». (Pallottini, *Collectio*, vol. XVI, pag. 325, n. 25).

Rimane certo a favore del parroco l'interesse che ha di concedere la cappella alla pia signora che vuole intronizzarvi il Sacro Cuore, e promette ricchi vantaggi a tutta la chiesa: ma appunto, è un semplice interesse, che non può prevalere al diritto. E tutto considerato, se dovrà la cappella di S. Rita spogliarsi di tutto quello che è accessorio al culto della Santa (non solo la statua, ma l'altare, le decorazioni, i marmi ecc.) e ridursi quindi allo stato di quattro mura scrostate, non torna più conto abbellire, anche più sontuosamente, qualche altra cappella più libera, per cui non occorra la triplice spesa di una demolizione e doppia ricostruzione, spesa che certo non può addossarsi neppure in parte all'Associazione di S. Rita? Comunque, il quesito delle facoltà dell'Ordinario, in proposito, ci sembra esaurito: nè crediamo sia facile, nel caso, ottenere un formale decreto della Santa Sede col « suppleto consensu interesse habentium ».

QUESITI MINORI

4. – Per provare il giuspatronato popolare a titolo di fondazione, potrebbe valere il fatto che la parrocchia fu effettivamente eretta e fondata con le collette fra i parrocchiani? O almeno il giuspatronato personale a favore di chi promosse codeste collette e dispose tutto il necessario per la fondazione?

R. Non comprendiamo la domanda: si tratta senza dubbio di giuspatronato costituito, (poichè se fosse da costituirsi, osterebbe il can. 1450, § 1: « Nullum ius patronatus in posterum ullo titulo constitui valide potest »). Ora questo si prova soltanto con l'esercizio pacifico e non interrotto per gli ultimi quarant'anni almeno (se le vacanze furono almeno tre), senza bisogno di provare il titolo, potendo acquistarsi, come ogni altro privilegio (can. 63, § 1) per legittima prescrizione. Si tratta forse di provare il *titolo* stesso, di fondazione, che, infatti ha nel diritto canonico speciale considerazione. Ma la comune dottrina è che non può riconoscersi il carattere di *fondatore* nè agli oblatori spiccioli, pur considerati nell'*universitas populi*, nè tanto meno a chi semplicemente ha raccolto e amministrato le collette. Invero tutti costoro possono, al sommo, considerarsi come *benefattori* della chiesa, non già *fondatori* del beneficio: e ci manca molto a che i due concetti siano sinonimi. Anzi gli autori fanno osservare che tali benefattori, in realtà beneficano più sè stessi, che la chiesa, liberandosi cioè dalla molestia di dover recarsi a chiesa più lontana per ricevere i sacramenti e gli altri conforti religiosi; quindi non possono dirsi unicamente mossi dal desiderio di esercitare la liberalità e il favore verso la chiesa, che era il fondamento e la ragione su cui poggiare la concessione del giuspatronato.

5. – Per guadagnare l'indulgenza della Porziuncola, è necessaria, oltre la confessione e la Comunione – le visite – e i sei *Pater, Ave, Gloria, per ogni visita – anche l'esposizione* dell'Immagine della Madonna o della reliquia di san Francesco e le litanie dei Santi, di cui parla la Sacra Penitenziaria ?

R. Com'è noto, prima del decreto della Sacra Penitenziaria per la Porziuncola si esponeva soltanto il Crocifisso fra due ceri su una mensa apparecchiata appositamente. La Sacra Penitenziaria vuole l'immagine della Madonna degli Angeli, o di san Francesco, o una loro reliquia, a ricordare espressamente l'origine della indulgenza e i principali intercessori; ma non può aver subordinato a ciò il lucrarsi della indulgenza stessa. È un autorevole *precetto*, che riguarda i rettori della chiesa, non i fedeli; tanto meno è una condizione *sine qua non* per questi.

6. – Celebrandosi il matrimonio religioso di persone già legate dal vincolo civile contratto prima del Concordato (o anche dopo, *servatis servandis*), si deve fare la lettura della dichiarazione circa gli effetti civili, con la lettura dei noti articoli del Codice civile ? Sembrerebbero inutili nel caso, poichè gli effetti civili vi sono già, e la lettura è stata fatta a suo tempo agli sposi.

R. Conveniamo. Ma *ratio legis non est lex.* Finchè non sia disposto altrimenti dalle autorità competenti non si deve mutar nulla nel rito prescritto

senza alcuna eccezione. Cfr. canone 21, per cui dirai: Anche se nel caso particolare non si devono ottenere effetti civili, nè sia da temere ignoranza dei cennati articoli, pure la legge data a questo effetto deve eseguirsi; finchè il legislatore stesso non ne dispensi.

7. – V'è ancora qualche segretario comunale che nega il certificato delle pubblicazioni pel fatto che non si è ottenuta la dispensa civile da impedimenti, canonici o non canonici (per esempio gradi di consanguineità oltre il terzo canone), non ostante che si abbia, quando necessario, la dispensa pontificia o ordinaria. Urgendo il matrimonio, si può esso celebrare?

R. Senza dubbio: non solo per diritto, ma anche per dovere, data l'urgenza di non attendere la pretesa dispensa civile. La Chiesa non può preoccuparsi se l'autorità civile non fa il suo dovere, o accampa ingiuste pretese. Anche per legge civile « gli effetti civili sono riconosciuti al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal Diritto canonico », il quale non prescrive dispense civili su impedimenti canonici, e non riconosce altri impedimenti. La trascrizione del matrimonio celebrato non può esser negata che nei noti due casi (sentenza di interdizione per incapacità morale, e precedente matrimonio civile con *altra* persona). Ma sarebbe pur bene che questo primo conflitto venisse definito una volta per sempre nella sua sede legittima; ch'è la giudiziaria, obbligando quei segretari a giustificare il loro diniego dinanzi al magistrato.

DOCUMENTI DI DIRITTO CONCORDATARIO

Il Concordato prussiano. – Fu concepito nel desiderio « di conformare alle mutate condizioni la situazione giuridica della Chiesa cattolica in Prussia, per cui le alte parti contraenti hanno risoluto di regolarla nuovamente in modo stabile mediante una solenne Convenzione ».

Consta dei seguenti articoli firmati il 14 giugno 1929, con alcune « dichiarazioni » aggiunte con protocollo in pari data, e che, per maggior chiarezza uniamo al testo come note a piè' di pagina.

Art. 1. – Il Governo Prussiano darà protezione legale alla libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica.

Art. 2. – 1. L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica in Prussia rimane conservata, ad eccezione dei seguenti mutamenti.

2. In Aquisgrana sarà nuovamente eretta una Sede Vescovile ed il Capitolo Collegiale sarà trasformato in Capitolo Cattedrale. La Diocesi di Aquisgrana abbraccerà il distretto governativo di Aquisgrana, come pure i circondari di Grevenbroich, Gladbach, M. Gladbach, Rheydt, Krefeld (città e campagna) e Kempen, ed apparterrà alla provincia ecclesiastica di Colonia.

3. Alla Diocesi di Osnabrück saranno incorporati i territori di missione finora amministrati da quel Vescovo. Essa sarà in avvenire suffraganea dell'Archidiocesi di Colonia.

4. Alla Sede Vescovile di Paderborna sarà conferito il carattere di Metropolitana; quel Capitolo Cattedrale, diverrà Capitolo Metropolitano. Alla Provincia ecclesiastica di Paderborna apparterranno, oltre l'Archidiocesi di Paderborna, le diocesi di Hildesheim e di Fulda. L'Archidiocesi di Paderborna cederà alla Diocesi di Fulda i distretti del Commissariato di Heiligenstadt e del Decanato di Erfurt.

5. La Diocesi di Fulda cede alla Diocesi di Hildesheim il circondario della contea di Schaumburg e alla Diocesi di Limburgo la parte che finora le apparteneva della città di Francoforte. Come Fulda, così anche la Diocesi di Limburgo sarà staccata dalla Provincia ecclesiastica di Friburgo, ma unita a quella di Colonia.

6. La sede Vescovile di Breslavia sarà eretta a Metropolitana, ed il rispettivo Capitolo Cattedrale a Capitolo Metropolitano. Il distretto della Delegazione di Berlino sottoposto finora al Vescovo di Breslavia sarà costituito in Diocesi indipendente; il Vescovo ed il Capitolo Cattedrale risiederanno in S. Edvige in Berlino. In Schneidemühl sarà istituita una Prelatura *nullius* per i residui occidentali di territorio dell'Archidiocesi di Gnesna e Posnania e della Diocesi di Culma, retti attualmente da un Amministratore Apostolico. Il territorio di Pomesania, appartenente già alla Diocesi di Culma ed ora governato dal Vescovo di Warmia come Amministratore Apostolico, sarà unito alla Diocesi di Warmia. Le Diocesi di Warmia e di Berlino e la Prelatura di Schneidemühl formeranno insieme coll'Archidiocesi di Breslavia la Provincia ecclesiastica di Breslavia.

7. Il Capitolo Cattedrale in Aquisgrana sarà costituito dal Preposto, da sei Canonici effettivi, da quattro Canonici onorari e da sei Vicari; il Capitolo Cattedrale in Berlino dal Preposto, da cinque Canonici effettivi, da un Canonico onorario e da quattro Vicari; in avvenire il Capitolo Cattedrale in Frauenburg dal Preposto, dal Decano, da sei Canonici effettivi, da quattro Canonici Onorari e da quattro Vicari. Nel Capitolo Metropolitano di Breslavia sarà soppresso il posto finora riservato al Preposto di S. Edvige in Berlino. In Hildesheim ed in Fulda il numero dei Canonici effettivi sarà in avvenire di cinque.

8. Uno dei membri onorari dei Capitoli Metropolitani di Colonia e di Breslavia e del Capitolo Cattedrale di Münster sarà scelto fra i professori della Facoltà teologica esistente nella rispettiva Archidiocesi o Diocesi.

9. La nuova erezione di una Diocesi o di una Provincia ecclesiastica od altri cambiamenti della circoscrizione diocesana, che apparissero eventualmente necessari in avvenire, rimangono riservati ad un futuro accordo supplementare. Questo accordo non si richiede per mutamenti di confini, attuati unicamente nell'interesse della cura locale delle anime.

10. Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi Arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborna, ed alle Sedi Vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un Vescovo Ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede ad istanza del Vescovo diocesano. Secondo il bisogno

potranno essere costituiti nello stesso modo altri Vescovi Ausiliari così per le summenzionate come per altre Diocesi. Quale residenza di un Vescovo Ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla sede del Vescovo diocesano, se non dopo preso contatto col Governo Prussiano.

Art. 3. – Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, gli uffici ecclesiastici potranno essere liberamente eretti o mutati, qualora non siano richiesti pagamenti dai fondi dello Stato. Il concorso dello Stato nella fondazione e nel cambiamento di parrocchie o di altre comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive, che saranno stabilite d'accordo coi Vescovi diocesani.

Art. 4. – 1. La dotazione delle Diocesi e degli istituti diocesani ammonterà in avvenire annualmente a Marchi (Reichsmark) due milioni e ottocentomila. Essa sarà ripartita fra i singoli a norma di uno speciale accordo (1).

2. Le abitazioni d'ufficio e gli edifici che servono a scopi diocesani sono lasciati alla Chiesa. I diritti esistenti di proprietà e di uso saranno su richiesta assicurati per mezzo della iscrizione nel catasto.

3. Nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato in conformità dell'articolo 138 capoverso 1 della Costituzione del Reich Germanico rimane come norma la situazione giuridica finora vigente per la dotazione delle diocesi.

Art. 5. – 1. La proprietà e gli altri diritti patrimoniali delle corporazioni, degli istituti e delle fondazioni di diritto pubblico della Chiesa Cattolica sono garantiti secondo la Costituzione del Reich Germanico.

2. Gli edifici ed i fondi dello Stato, destinati a scopi della Chiesa, sono ad essi lasciati come finora, senza pregiudizio di contratti eventualmente esistenti.

Art. 6. – 1. Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile, così il rispettivo Capitolo Metropolitano o Cattedrale come anche gli Arcivescovi e Vescovi diocesani della Prussia presentano alla Santa Sede liste di candidati canonicamente idonei. Tenendo presenti queste liste, la Santa Sede designa al Capitolo tre persone, tra le quali esso ha da eleggere per votazione libera e segreta l'Arcivescovo od il Vescovo. La Santa Sede non nominerà nessuno Arcivescovo o Vescovo, intorno al quale il Capitolo dopo la elezione non si sia prima assicurato presso il Governo Prussiano che contro di esso non esistono obbiezioni di carattere politico.

2. Alla formazione delle liste dei candidati ed all'elezione partecipano anche i Canonici onorari.

Art. 7. – La Santa Sede non nominerà nessuno Prelato *nullius* o Coadiutore di un Vescovo diocesano con diritto di successione, senza essersi prima assicurata presso il Governo Prussiano che non esistono contro il candidato obbiezioni di carattere politico.

Art. 8. – 1. Le dignità dei Capitoli Metropolitani e Cattedrali sono conferite dalla Santa Sede e, cioè, ove esistano due dignità, la prima (Prepositura) ad istanza del Capitolo, la seconda (Decanato) ad istanza del

(1) Nel determinare la dotazione si sono prese per punto di partenza le attuali spese dello Stato Prussiano per somiglianti scopi personali e reali. Si è d'accordo che per l'avvenire, in caso di eventuali cambiamenti in questa materia, si dovrà tenerne adeguato conto nei riguardi della dotazione.

Vescovo diocesano; ove esista una sola dignità (Prepositura o Decanato), alternativamente ad istanza del Capitolo e del Vescovo diocesano.

2. Il Vescovo diocesano conferisce i Canonicati alternativamente *audito Capitulo* e *de consensu Capituli*. L'alternativa ha luogo separatamente per i canonici effettivi e per gli onorari.

3. Il Vescovo nomina i vicari della Cattedrale *audito Capitulo*.

Art. 9. – 1. In considerazione della dotazione delle Diocesi e degli istituti diocesani, assicurata in questa solenne Convenzione, un ecclesiastico sarà nominato Ordinario di una Archidiocesi o di una Diocesi o di una Prelatura *nullius*, Vescovo Ausiliare, membro di un Capitolo Cattedrale, Vicario di un Capitolo Cattedrale, membro di un ufficio diocesano, ovvero direttore od insegnante in un Istituto diocesano di educazione, soltanto se egli:

a) abbia la cittadinanza tedesca,

b) abbia ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca,

c) abbia almeno per un triennio compiuto gli studi di filosofia e teologia in un'alta scuola germanica dello Stato, od in uno dei Seminari vescovili a ciò destinati in conformità dell'articolo 12, od in un'alta scuola Pontificia in Roma (1).

2. Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati nel capoverso 1, lettere *a*, *b* e *c*; in modo speciale potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre alte scuole di carattere tedesco diverse da quelle nominate nella lettera *c*.

3. Almeno due settimane prima della progettata nomina di un ecclesiastico a membro di un Capitolo Cattedrale ovvero a direttore od insegnante in un Seminario diocesano, la competente Autorità ecclesiastica darà conoscenza al Governo di tale intenzione e, con speciale riguardo al capoverso 1, di questo articolo ed all'occorrenza al capoverso 2 dell'articolo 12, comunicherà le notizie personali dell'ecclesiastico medesimo (2). Subito dopo la nomina di un Amministratore provvisorio di una Diocesi o Prelatura, di un Vescovo Ausiliare e di un Vicario Generale, ne sarà fatta la relativa notificazione.

Art. 10. – 1. I Vescovi diocesani ed il Prelato *nullius* esigeranno per gli ecclesiastici, ai quali deve essere conferito un ufficio parrocchiale stabile, i requisiti indicati nell'articolo 9, capoverso 1, lettere *a–c*, e per gli altri ecclesiastici, che debbono essere impiegati in modo non transitorio nella cura parrocchiale delle anime, almeno i requisiti enumerati nelle lettere *a* e *b*. Per entrambi i casi vale l'articolo 9 capoverso 2.

2. In caso di stabile collazione di un officio parrocchiale il Vescovo diocesano od il Prelato *nullius* subito dopo la nomina comunicherà al Governo il nome dell'ecclesiastico, con speciale riguardo al capoverso 1 di questo articolo.

(1) Lo studio filosofico-teologico in una Università *austriaca* dello Stato è pareggiato a quello compiuto in un'alta scuola germanica dello Stato corrispondentemente ai principî, che varranno per altre discipline filosofiche, letterarie e giuridiche.

(2) Ciò non importa un diritto di veto da parte dello Stato.

Art. 11. – Sino ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista nell'articolo 83 della Costituzione della Repubblica Prussiana, la presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo preso contatto col Vescovo diocesano o col Prelato *nullius* a norma di una Istruzione da concertarsi separatamente.

Art. 12. – 1. Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti coll'Autorità ecclesiastica sono regolati in conformità degli Statuti in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di Breslavia e di Bonn (1).

2. L'Arcivescovo di Paderborna ed i Vescovi di Treviri, Fulda, Limburgo, Hildesheim e Osnabrück sono autorizzati ad avere nelle loro Diocesi un Seminario per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi Seminari corrisponderà come alle prescrizioni ecclesiastiche così anche all'insegnamento teologico nelle alte scuole tedesche. I suddetti Vescovi diocesani porteranno a conoscenza del Ministro Prussiano per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica gli Statuti ed il programma d'insegnamento dei Seminari. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche (2).

(1) Il senso del § 4 numeri 1 e 2 degli Statuti di Bonn e del § 48 lettere *a* e *b* degli Statuti di Breslavia è il seguente: « Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia motivate obbiezioni da muovere circa la dottrina o la condotta della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni. La chiamata che precede la nomina (capoverso 1°), vale a dire l'offerta della relativa cattedra da parte del Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica, avverrà in forma confidenziale e colla riserva di udire il Vescovo diocesano. In pari tempo viene informato il Vescovo, il quale è pregato di esprimere il suo parere, per il che gli sarà concesso un tempo sufficiente. In tale parere debbono essere indicate le obbiezioni esistenti contro l'insegnamento o la condotta della persona proposta; è tuttavia lasciato al giusto giudizio del Vescovo di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni medesime. La nomina sarà pubblicata soltanto dopochè il Vescovo avrà dichiarato al Ministro che egli non ha da sollevare eccezioni contro l'insegnamento e la condotta del candidato.

Se un insegnante appartenente ad una Facoltà teologica cattolica offendesse nel suo insegnamento o nei suoi scritti la dottrina cattolica, ovvero commettesse un grave o scandaloso mancamento contro le esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a darne comunicazione al Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica. In questo caso il Ministro, senza pregiudizio dei di lui diritti derivanti dallla sua condizione di funzionario dello Stato vi porterà rimedio ed in particolar modo provvederà ad una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento ».

(2) La qualificazione si prova principalmente per mezzo di un lavoro scientifico corrispondente allo scritto per la abilitazione a libero docente nelle Università; se tale lavoro è di speciale importanza scientifica, si potrà anche prescindere dall'esigenza della promozione a dottore in teologia.

Art. 13. – Le Alte Parti contraenti elimineranno in via amichevole le divergenze di opinione, che sorgessero eventualmente in avvenire fra di Esse circa la interpretazione di qualche disposizione della presente Convenzione.

Art. 14. – 1. Questa solenne Convenzione il cui testo italiano e tedesco fanno medesima fede, dovrà essere ratificata e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima in Berlino. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

2. Coll'entrata in vigore di questa solenne Convenzione vengono nello stesso tempo abrogate le leggi e le ordinanze in opposizione colle disposizioni in essa contenute.

Al testo seguono negli « Acta Ap. Sedis », pag. 536 e seg. una lettera del Nunzio Pacelli, in data 5 agosto 1929 ed una risposta del Presidente Braun in data 6 gennaio, dalle quali stralciamo quanto segue. Scrive il Nunzio: « Sua Santità deplora tuttavia che la Convenzione presentata al Parlamento prussiano, malgrado le ripetute ed energiche insistenze, che la Santa Sede si vide nella necessità di fare per ragioni di principio, non contiene il regolamento della questione scolastica. Al qual proposito è d'uopo ricordare come con Nota diretta al sottoscritto dall'allora Ministro per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione, sig. dott. Boelitz, in data del 6 gennaio 1922, il Governo prussiano emise la dichiarazione, avente forza di impegno, che « *su domanda del Reich* esso sarebbe entrato con questo in trattative circa il regolamento della parte religiosa della questione scolastica nel Concordato ». Quantunque il surriferito passo riguardi più particolarmente un futuro Concordato per il Reich, del quale in quell'epoca principalmente si parlava, tuttavia il Governo prussiano ammise con esso esplicitamente il principio del « regolamento della parte religiosa della questione scolastica nel Concordato », e ciò senza distinguere tra un Concordato col Reich o colla Prussia, distinzione che non fu fatta nemmeno nei colloqui che precedettero la dichiarazione in discorso, ed i quali anzi furono motivati da un affare riguardante direttamente la Prussia.

Durante le discussioni coi Commissari governativi, questi proposero in nome del signor Ministro per la scienza, l'arte e la pubblica isrtruzione nel giugno 1927 una *formula minima* sulla scuola, la quale non fu accettata dalla Santa Sede se non per somma condiscendenza, soprattutto perchè fu fatto allora valere da parte dello Stato l'argomento estrinseco che tale materia sia di competenza del Reich.

Tanto più dolorosa riuscì quindi alla Santa Sede la soppressione anche di questo, pur così insufficiente, articolo, soppressione che apparisce ancor meno giustificata, se si consideri che tutti i partiti, i quali formano l'attuale coalizione ministeriale, erano anche nel gennaio 1922 rappresentati nel Gabinetto prussiano.

Se, nondimeno, la Santa Sede si risolse a non rompere in seguito a simile omissione le trattative concordatarie, ciò fece unicamente sia per riguardo al fatto che il Governo prussiano aveva durante i negoziati rinunziato da parte sua a rilevanti richieste, sia soprattutto per il vivo desiderio di non

esporre a pericolo gli altri effetti giuridici e le garanzie della libertà religiosa derivanti ai cattolici della Prussia dal Concordato, come pure le favorevoli ripercussioni di esso sull'ordinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato. La Santa Sede medesima non può tuttavia tralasciare di dichiarare formalmente che questa sua attitudine non dovrà mai essere interpretata come una rinunzia ai principii, i quali l'avevano indotta a chiedere che, come negli altri Concordati dei tempi recenti, così anche nella solenne Convenzione colla Prussia fosse inclusa la questione della scuola».

Rispondeva il Presidente di apprezzare «pienamente le dichiarazioni della Santa Sede; prega tuttavia di potere, riguardo alla questione ivi toccata, omettendo altre considerazioni, far osservare come le lunghe discussioni apparse sulla stampa circa il presunto contenuto del Concordato avevano frattanto esercitato una tale influenza sulla pubblica opinione, che non era possibile di ottenere una maggioranza parlamentare per un Concordato, il quale regolasse anche la scuola. In vista di ciò, il Governo prussiano, mantenendo simili disposizioni – anche nella formula del giugno 1927 – avrebbe reso impossibile l'approvazione nel Parlamento della solenne Convenzione, importante, anche secondo la sua convinzione, per assicurare e consolidare la pace religiosa in Prussia.

La omissione del regolamento della questione scolastica nella solenne Convenzione ormai conclusa non pregiudicherà tuttavia realmente in alcun modo i diritti costituzionali spettanti ai cattolici della Prussia in questa importante materia, specialmente per ciò che concerne la scuola confessionale e l'istruzione religiosa, giacchè il Governo Prussiano considera naturalmente come un suo dovere di tutelare e portare al dovuto effetto i diritti religiosi riconosciuti nella Costituzione del Reich».

CRONACA ECCLESIASTICA

Sebbene l'abbondanza di più importante materia ci abbia lasciato molto arretrati in questa rubrica, come rilevasi pur dall'indice della decorsa annata (p. 378), e quindi molte delle cose che recensiremo abbiano a riuscire già note al più dei lettori, pure ragion vuole che non le omettiamo, onde non nuocere alla continuità della rubrica stessa. Tanto più che l'esempio viene dall'alto: non avendo disdegnato il medesimo S. Padre, dedicare una intera enciclica bellissima (anche per l'eleganza del dettato latino) a commemorare eventi già documentati negli «Acta Ap. Sedis». E appunto diamo il posto d'onore a questo **Bilancio e proroga dell'anno giubilare** contenuto nella enciclica *Quinquagesima ante anno* data il 23 dicembre 1929 [«Acta Ap. Sedis», XXI, p. 707], sotto la gioia, quindi, che esprime all'esordio il S. Padre, di aver potuto celebrare la S. Messa, nel giorno cinquantenario dalla sua ordinazione, nella medesima Basilica Lateranense in cui aveva ricevuto il presbiterato il

20 dicembre 1879 (1). Vuol dunque il S. Padre con animo grato commemorare i grandi beneficî che hanno allietato l'anno giubilare, sì ricco dei frutti auspicati nella costituzione con cui fu indetto. E in primo luogo pone la *conciliazione* della S. Sede con l'Italia, ricordando le parole con cui l'aveva invocata fin dalla prima programmatica enciclica *Ubi arcano*. Ripete a questo proposito che « il concordato non è una semplice cauzione del Trattato, ma che a motivo dell'unico, identico principio e fondamento donde derivano, sono un tutto unico e irreparabile, venendo a reggersi o cadere l'uno se si regge o se cade l'altro ». Ricorda quindi gli altri tre concordati di quest'anno: quello dell'11 aprile tra la S. Sede e il *Portogallo*, che ha per particolare oggetto la circoscrizione delle diocesi portoghesi dell'India Orientale; quello del 7 luglio tra la S. Sede e la *Rumenia*, e quello del 13 agosto con la *Prussia* (dei quali diamo e daremo il testo) ricordando le speciali difficoltà dovute superare essendo paesi di maggioranza acattolica. Sicchè dal lato politico, la S. Sede si vede in pace e amicizia con tutte le nazioni: si duole solo della persecuzione antireligiosa del bolscevismo russo, « teterrimum bellum indictum divinis omnibus humanisque iuribus », dal momento che la stessa persecuzione callista del *Messico* sembra ormai cessata (2). Ricorda poi specialmente le testimonianze d'unione ricevute dalla *Chiesa orientale*, e il congresso dei Vescovi ruteni tenuto in Roma, che ha preso l'iniziativa d'una *codificazione del Diritto Canonico orientale* (3), e deliberata l'intensificazione della Azione cattolica, secondo gli indirizzi pontificî, anche in Oriente.

Commemora quindi il S. Padre i nuovi istituti da Lui promossi: la costruzione delle canoniche o *case parrocchiali* in Italia, quasi ultimata ovunque: gli istituti internazionali dei Servi di Maria e dei Minimi, costruiti in Roma;

(1) A questo memorando evento gli « Acta Ap. Sedis » consacrano una nota nel « Diarium Curiae Romanae », pag. 772, donde desumiamo: « Accompagnavano il S. Padre il Maestro di Camera, il Vicario generale della Città Vaticana, il Prefetto delle Cerimonie, alcuni Cerimonieri Chierici e Camerieri segreti di numero. Fu ricevuto dal Card. Arciprete e dal Capitolo: toccate le chiavi, una d'oro l'altra d'argento, della Basilica, in segno di *presa di possesso* della Sua cattedrale romana, entrò nella Basilica, baciò genuflesso il Crocifisso presentatogli dall'E.mo Arciprete, adorò successivamente il SS. Sacramento e le Teste dei SS. Apostoli Pietro e Paolo esposte, quindi celebrò all'altare maggiore, ove nessun altro che il Papa può celebrare. Di poi ascese in cattedra e ricevette al bacio del S. Piede, il Capitolo e Clero, i Penitenzieri e il Seminario Lateranense, come in *obbedienza*: mentre la *Schola Cantorum* cantava le antiche solenni *acclamationes* ».

(2) Infatti il nuovo governo messicano, presieduto da Ortiz Rubio, ha accettato il Delegato Apostolico, che la S. Sede, per deferenza, ha nominato in persona di mgr. Ruiz y Florez, arcivescovo di Morelia (Messico): ha permesso la riapertura delle chiese e l'esercizio in esse del culto pubblico; solo per l'insegnamento religioso si ricusa ammetterlo nelle scuole, non opponendosi a che sia impartito nelle chiese. Per ora non intende abrogare le *leggi* votate al tempo di Calles, specie circa la nazionalità messicana degli ecclesiastici.

(3) Una notifica degli « Acta » del 2 dicembre (pag. 669) annunzia che il S. Padre, dopo altre consulte di Ordinarii orientali ha accettato questa iniziativa, costituendo una *commissione cardinalizia preparatoria*, di cui fanno parte gli E.mi Gasparri, Sincero, Cerretti, Ehrle; segretario monsig. Cicognani.

i nuovi Collegi o Seminari, di Propaganda sul Gianicolo, Lombardo, Russo, Czecoslovacco, Etiopico, già ultimati, e quello Brasiliano e Vaticano nuovo in costruzione. Quindi ricorda varî centenari celebrati, cioè oltre il *Cassinese* (XIV) (1) e quello di Orléans per *santa Giovanna d'Arco* (V dalla « cavalcata di Vaucouleurs ») (2), quello di *san Venceslao* (X) in Praga (3), per cui diede già speciali documenti, anche due, fin qui non documentati, negli « Acta ». Quello di *sant'Ansgario*, che undici secoli fa iniziò l'evangelizzazione della Dania o Scandinavia, tenuto in Stockolma nel settembre, con triduo e congresso, ove furono rappresentate quattordici nazioni, e che si svolse solennemente proprio là dove, appena settant'anni fa, chi passasse al cattolicismo era per legge bandito e privato del diritto ereditario: il S. Padre ricorda qui anche la nuova cattedrale di Reykiavijk in Islanda, per l'erezione di quella prefettura a vicariato, testè dedicata dal venerando cardinale Van Rossum. — L'altro è il centenario dalla abrogazione delle leggi d'eccezione contro i cattolici della Gran Bretagna, celebrato solennemente a Westminster, in felice coincidenza con le feste per la recente beatificazione del beato Ogilvie, scozzese, e di altri 183 martiri inglesi nella persecuzione anglicana dei secoli XVI-XVII. Ad esse, com'è noto, precedettero in giugno, la beatificazione di un altro martire, armeno, Der Gomidas Kemeurgian (detto Cosmas a Carboniano), e di varî confessori, quali il beato Colombière, la beata Redi, Francesco da Camporosso (detto in vita « il Padre Santo » dai genovesi) e D. Bosco, di cui ricorda non solo gli immensi meriti sociali, ma anche i voti per la conciliazione.

Accenna quindi ai numerosi, continui pellegrinaggi giubilari, per ciascuno dei quali — come tutti sanno — il S. Padre stesso si prodigò in udienze e discorsi senza numero: rilevando i due pellegrinaggi, della diocesi di Roma e di quello di Milano in dicembre; e ringraziando pubblicamente non solo i loro promotori ecclesiastici, ma anche le autorità civili che tanto le agevolarono. Ovvio è qui il ricordo degli splendidi doni ricevuti dal S. Padre in questa occasione anche da capi di Stato (Italia, Germania, Boemia, Belgio, Spagna, Ungheria ecc.) e da innumerevoli istituti e privati, segnatamente in favore delle missioni e della azione cattolica « qua cleri apostolatum adiuvari ac proveni opus est ». Ad essi risponde col felice augurio della pace e concordia per tutto il popolo cristiano. Segue la parte dispositiva circa la proroga del giubileo, che diamo in altra parte del fascicolo.

(1) Vedi la lettera, a pag. 129 del vol. XLI.

(2) Il S. Padre vi mandò come suo Legato il card. Lépicier (nativo proprio di Vaucouleurs) con lettera *Mirifice sane*, del 22 aprile (« Acta Ap. Sedis », XXI, 596).

(3) Ne fece argomento di un'ampia « epistola Apostolica » *Caritatem decet*, del 4 marzo, in cui traccia brevemente la vita del santo duca e martire (morto 929) ponendone in luce la pietà eucaristica e l'attaccamento alla S. Sede: parla del suo culto, anche in Roma e nella stessa Basilica Vaticana, e illustra le ragioni della commemorazione, non solo nazionali, ma specialmente religiose, trattandosi di un vero martire, ucciso pel suo perfetto compimento dei precetti evangelici. Ne prende occasione per allietarsi del miglioramento delle condizioni religiose di quello Stato; raccomanda l'incremento delle vocazioni e l'apostolato ecclesiastico e laicale, a imitazione del Santo: annunzia l'erezione del Seminario Nepomuceno in Roma (« Acta Ap. Sedis », XXI, 129).

Atti particolari del Sommo Pontefice. - Con bolla *Recenti conventione,* del 26 maggio, in sequela del Concordato con l'Italia (art. 15: cfr. « Mon. Eccl. », XLI, 78) il S. Padre ha trasferito la diaconia cardinalizia di S. Maria ad Martyres dal Pantheon alla chiesa di S. Apollinare [« Acta Ap. Sedis », XXI, p. 308], con altra *Ex Lateranensi,* del 30 maggio, ha provveduto al governo spirituale della Città Vaticana, nel seguente modo. Crea suo Vicario generale per detta Città il Sagrista dei SS. Palazzi, vescovo titolare di Porfireone, anche quanto alle comunità religiose; parroco ne sarà il già Sotto-sagrista, ufficio che viene a cessare, e officierà nella chiesa, eretta a parrocchiale, di S. Anna dei Palafrenieri, ove sarà anche il convento dei religiosi Agostiniani, che lo coadiuvano, ai quali s'affidano anche le altre cappelle della Città stessa: si eccettua dalla giurisdizione vicariale e parrocchiale, oltre la Basilica Vaticana e sua canonica, anche il Seminario Etiopico, soggetto alla Sacra Congregazione Orientale; si estende invece tale giurisdizione anche al Palazzo Lateranense, e ai dominii pontifici di Castelgandolfo (Palazzo pontificio; ville Cybo e Barberini; restano esenti le scuole maschile e femminile dipendenti dall'Elemosineria Apostolica) [id., p. 308 seg.]. Con altra bolla *Quam curam,* del 15 agosto, ha eretto in Roma il Collegio o Seminario Russo di S. Teresa del Bambin Gesù, per educarvi quei chierici russi, o di rito slavo, che si propongano di esercitare il ministero fra i loro connazionali. Non ostante che la Russia bolscevica lasci ben poco a sperare, pure il S. Padre ha voluto fare questo atto di fede alla Divina Provvidenza, sperando che il nuovo collegio emuli i fasti dei Collegi Germanico e Inglese, affidandone l'effetto alla Santa di Lisieux, nel cui nome un pio benefatore ha offerto quasi tutto il denaro necessario per tale fondazione. L'edificio già sorge presso S. Maria Maggiore (ov'era l'ex ospedale di S. Antonio). Vi saranno i corsi filosofici e teologici, specialmente adattati alle necessità del popolo russo: saranno tenuti, come il vicino Collegio Orientale, dai Gesuiti, sotto la dipendenza della Sacra Congregazione Orientale [« Acta Ap. Sedis », XXI, p. 557]. Segnaliamo anche l'Istituto per la musica sacra, eretto in Malines, pel cui cinquantenario il S. Padre ha diretto un onorifico breve, *Quantopere Nobis,* dell'8 maggio 1929, al rettore mons. Van Nuffel, rilevando la felice coincidenza con la costituzione apostolica *Divini cultus,* di cui l'Istituto ha quasi anticipato l'applicazione [ib., p. 654].

Con breve *Spectat ad Romanum* del 24 giugno 1929, il S. Padre ha eretta la Nunziatura Apostolica presso il Regno d'Italia, conferendole il rango di prima classe [p. 763]; è pure annunziata l'erezione d'una Nunziatura a Dublino, presso lo Stato Libero d'Irlanda.

Con breve *Friburgensis archidioecesis* dell'11 luglio 1928, ha eretto in abbazia il monastero benedettino di Neuburg [ivi, p. 100]; con altri dell'11 e 12 successivo, *Dilectus filius,* e *Cum tu,* ha eretto in abbazia il monastero benedettino solesmense di S. Paolo di Oosterhout in Olanda, e determinate le relazioni con l'abbazia di S. Pietro di Wisques, in Francia, dai cui monaci, con a capo D. De Puniet, è stato fondato [ib., p. 100 ss.]; con altro, *Monasterii S. Mariae* dell'8 settembre 1928, ha eretto in abbazia il monastero delle monache benedettine di S. Maria della Buona Speranza, in Coolwich nella arcidiocesi di Birmingham [ib., p. 547].

Molte basiliche minori, che ci limitiamo ad accennare sommariamente: la cattedrale di *Larino* nuova (1), la celebre chiesa del Miracolo (del Santissimo Sacramento), in *Torino* [p. 182]; il santuario carmelitano di S. Maria delle Grazie in Chèvremont (*Liegi*); S. Maria Liberatrice delle Anime Purganti, di Montligeon (*Séez*) [p. 183]; del Cuore Immacolato di Maria SS.ma in *Santiago del Cile* [p. 551]; la chiesa domenicana del Rosario, a *Lima* [p. 582]; S. Maria delle Grazie in S. Giovanni Valdarno (*Fiesole*) [ib., p. 587]; S. Goffredo, dei benedettini di Ilbenstadt (*Magonza*) [p. 591]; S. Dunstano, cattedrale di *Charlottetown* [p. 651]; S. Giosafat vescovo e martire, di *Milwaukee* [p. 592]; S. Maria di Lourdes in Raihenburg della diocesi di *Lavant* [p. 660]; S. Giovanni Evangelista, cattedrale di *Bois-le-duc* [p. 662] e infine S. Carlo al Corso, di Roma ove il S. Padre celebrò 50 anni fa la sua Prima Messa [p. 764].

Cause di Santi e Beati. - Sono stati pubblicati i seguenti Brevi di beatificazione con la data stessa in cui furono tenute le solenni funzioni nella Basilica Vaticana: 1) 2 giugno: *Mirabilis Deus* pel beato Giovanni Bosco, sacerdote secolare e fondatore della Pia Società Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria SS.ma Ausiliatrice (nato il 14 agosto 1815 a Castelnuovo di Asti, sacerdote il 1841, alunno del beato Cafasso, pose le umili fondamenta delle opere pedagogiche che, dilatatesi in immenso, resero celeberrimo il suo nome: decedette il 31 gennaio 1888): vi si ricordano i decreti precedenti [cfr. « Mon. Eccl. », XLI, p. 126] e quello del *tuto* (23 aprile 1929 [ib. p. 312: cfr. p. 195]); 2) 9 giugno: *Decor Carmeli* per la beata Teresa Margherita Redi del Sacro Cuore di Gesù, carmelitana scalza, in S. Teresa di Firenze (nata il 15 luglio 1747 dalla famiglia del noto letterato, Francesco; professa il 12 marzo 1766, mirabile fiore di semplicità e innocenza, rapita da morte il 7 marzo 1770) [ib., p. 473, a. p. 321 il decreto del *tuto*: 8 maggio 1929]; 3) 16 giugno: *Ardenti amore* pel beato Claudio de la Colombière (nato il 2 febbraio 1641 in Ozon, diocesi di Vienne, resosi gesuita, professo il 2 febbraio 1675, direttore spirituale di santa Maria Margherita Alacoque e apostolo della devozione del S. Cuore; morto a Paray il 15 febbraio 1682) [ib., p. 477]: decreto sui miracoli (8 maggio, p. 323); sul *tuto* (7 giugno, p. 505); 4) 23 giugno: *Martyrum corona* pel beato Der Gomidas Kemeurgian (nato a Costantinopoli il 1656, parroco armeno a S. Giorgio di Sulumanstir, passato dallo scisma al cattolicismo, perseguitato dai suoi ex correligionari e dai turchi, e decapitato per la fede, il 5 novembre 1707) [ib., p. 482]; cfr. p. 197 il decreto sul martirio (23 aprile) e a p. 325 quello sul *tuto* (20 maggio); 5) 30 giugno: *Mites corde,* pel beato Francesco da Camporosso (nella diocesi di Ventimiglia, ivi nato il 27 dicembre 1804, laico professo nei Cappuccini a S. Barnaba di Genova, nel dicembre 1826, stabilitosi nel convento dell'Immacolata come frate questuante: nel quale umile ufficio esercitò le più eroiche virtù e compì immenso bene spirituale, sì da essere additato da tutti come « il Padre Santo »; morì martire di carità nella pestilenza del 1866, cessata subito dopo la sua morte; cfr. p. 326 decreto sui miracoli, e p. 507 decreto sul *tuto* (7 giugno).

(1) Nell'antica Larino, era già dal v secolo basilica la chiesa di S. Michele Arcangelo. Sarebbe stato bene ricordarlo nel Breve (ib. pag. 147).

Sebbene non ancora apparsi negli « Acta » sono però stati pubblicati nello stesso giorno della solenne beatificazione i Brevi sui 183 beati martiri inglesi, e sul beato Giovanni Ogilvie S. J., martire in Scozia.

Sono stati anche pubblicati i seguenti decreti della Sacra Congregazione dei Riti: su l'eroicità delle virtù della venerabile Giovanna Delanoue, fondatrice, nel sec. XVII, dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza, nella diocesi di Angers, religiosa di somma austerità (7 giugno: p. 562); introduzione della causa del Servo di Dio Pietro Renato Roguez, della Congregazione della Missione (nato in Vannes, l'11 giugno 1758; martire nella rivoluzione francese, il 3 marzo 1796), postulatore della Causa il P. G. Scognamillo, dei Signori della Missione: via Pompeo Magno, 21 (Roma); introduzione della Causa della Serva di Dio Caterina Jarrige, terziaria domenicana (nata il 4 settembre 1754 in Doumis, diocesi di Clermont, morta il 4 luglio 1836 detta « la Provvidenza » o « la Madre dei poveri »: postulatore il P. Francesco M. Guerrini, O. P., Roma, Collegio Angelico in via S. Vitale.

Circoscrizione ecclesiastica. - Sono state erette tre *archidiocesi*: quella di *Costantinopoli degli Armeni,* essendo la sede del Patriarca restituita a Beyrouth (eretta a nuova diocesi), nel Libano, con breve *Praedecessor Noster* del 15 ottobre 1928 [« Acta Ap. Sedis », XXI, p. 549]; quella della *SS.ma Assunzione* nel Paraguay e quella di *Trento* (v. per questa la bolla *Inter ceteras* del 14 giugno 1929, ib., p. 471), entrambe per elevazione della sede episcopale.

Nuove diocesi. - Oltre la suddetta diocesi di Beyrouth degli Armeni [ib., p. 581], il vicariato apostolico di Antofagasta nella Patagonia, viene eretto in diocesi, con bolla *Supremi Apostolatus* del 3 febbraio 1928 [ib., p. 138]; per dismembrazione delle archidiocesi di Madras e Pondichery, nell'India, viene creata la nuova diocesi di *Nellore,* con bolla *Ad maius* del 3 luglio 1928 [ib., p. 465]; in Italia viene creata la nuova diocesi della *Spezia,* unendosi alle diocesi di Luni-Sarzana e Brugnato, in un'unica curia vescovile, con bolla *Universi Dominici* del 29 gennaio 1929 [ib., p. 144]; in Australia, dismembrandosi l'archidiocesi di Brisbane, viene eretta la diocesi di *Toowoomba,* con bolla *Christiano nomini* del 28 maggio 1929 [ib., p. 468]. Sono state già provviste inoltre le diocesi di *Asis,* di *Lages* (nel Brasile), di *Lingayen* (nelle Filippine), di *Ponta Grossa,* nel Brasile, ma i documenti di erezione non sono ancora stati pubblicati. Le diocesi di *Socorro* nel Brasile e quella di *Oregon-City* negli Stati Uniti sono state trasferite rispettivamente nelle sedi di *San Gil* (bolla *Apostolici Officii,* del 19 gennaio 1928; ib., p. 97) e di *Portland* nell'Oregon (bolla *Ecclesiarum omnium,* del 26 settembre 1928; ib. p. 649).

Nuovi vicariati apostolici. - *Anking* e *Pengpu* nella Cina, per dismembrazione da Wuhu (breve *Ut aucto* e breve *Ea, quae* del 21 febbraio 1929; ib. p. 589); *Sapporo* nel Giappone, per elevazione da prefettura apostolica (breve *Ad animorum* del 30 marzo; ivi, p. 595); *Bukoba* e *Mwanza* nell'Africa Centrale per dismembrazione da Victoria Nyanza (brevi *Ad fidem* e *Litteris Nostris* dell'8 e 10 aprile; ivi, p. 622 s.); la *Islanda* per elevazione (breve *Cum ex apostolico* del 6 giugno, p. 659). Si è anche provveduto un vicariato

apostolico *de Kivu*, crediamo nel Congo belga, per cui non si è ancora pubblicato il breve.

Nuove prefetture apostoliche. - *Rio Madalena* in Columbia, per dismembrazione dalle diocesi di Socorro e S. Marta: bolla *Dominici gregis* del 3 aprile 1928, p. 141; *Yenki* in Corea, per dismembrazione di Wonsan (breve *Ex hac*, del 19 luglio 1928, p. 18); *Tsining* nella Cina, per dismembrazione da Siwantze (breve *Ex Apostolico* del 6 febbraio 1929, p. 552); *Kaying* in Cina (da Swatow: breve *Pastorale officium* del 20 febbraio, p. 586); *Chao-shien* (da Chengtingfu: *Cum Vicarius* del 18 marzo, 594); *Yungnien* (da Sienhsien: *Quod Nobis* del 24 maggio, p. 655); *Loyang* (da Chengchow: *Nobis ex alto*, 24 maggio, p. 657).

Crescono di numero le missioni indipendenti o autonome, forma di cui abbiamo già segnalato la novità: *Cuttack* (da Vizagapatam in Birmania); *Sikkim* (*da Tatsienlu*, nel Tibet); *Queenstown* (Capo di Buona Speranza); *Hainan* (isola della Cina); *Changtien* (da Trinanfu in Cina); *Yihsien* (da Pekino in Cina); *Macas* (da Bolivar in Columbia).

Atti Concistoriali. - Tre Concistori (nel senso ampio della parola, poichè ogni Concistoro ne comprende due o tre, di cui uno pubblico) furono tenuti quest'anno: l'uno il 15 (segreto) 18 luglio (pubblico e segreto) per la creazione del cardinale Schuster, conferma del Patriarca Siro; l'altro il 28 ottobre (pubblico e segreto) per l'imposizione del cappello rosso al cardinale Segura y Saenz; il terzo il 16 (segreto) 19 dicembre (pubblico) per la creazione dei cardinali Gonçalvez-Cerejeira, Pacelli, Lavitrano, Minoretti, Mac Rory, Verdier.

Nel Concistoro segreto del 15 luglio, dopo la consegna della borsa camerlengale dal cardinale Ragonesi al cardinale Locatelli, il S. Padre tenne brevi parole, appunto per annunziare la nomina dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster, fatta il 26 giugno, e la successione al compianto dottissimo Ignazio Efrem Rahmani (morto l'8 maggio) nel patriarcato siro in persona dell'arcivescovo di Aleppo Gabriele Tappuni, eletto nel sinodo del 24 giugno, che il S. Padre confermava. Ammise quindi l'opzione del cardinale Boggiani alla sede suburbicaria di Porto e S. Rufina e proseguì la nomina o preconio dei nuovi vescovi; seguì la postulazione del pallio fatta dal Patriarca Siro. Nel successivo Concistoro pubblico del 18 luglio, durante la cerimonia della imposizione del cappello rosso al cardinale Schuster, ascoltò la perorazione della causa dei martiri inglesi. Nel Concistoro segreto ebbe luogo la postulazione dei pallî per Milano, Goa, Rodi, Vercelli, Durazzo, Trento, Birmingham, Messico, Naxos e Tarbes.

Nel Concistoro pubblico del 28 ottobre, durante la imposizione del cappello rosso al cardinale Pietro Segura y Saenz, creato nel Concistoro del 19 dicembre 1927, fu perorata la causa del venerabile Ogilvie, martire in Scozia. Nel segreto, si ebbe la provvista di varie chiese, e la postulazione dei pallî per Ferrara, Edinburgo, Monterey, Sassari, Salerno.

In quello segreto del 16 dicembre il S. Padre tenne una breve allocuzione in cui accennò per sommi capi gli argomenti poi svolti nella enciclica *Quinquagesimo ante anno* (conciliazione, altri concordati, commemorazioni di Cas-

sino, Orléans, Stockolma, Westminster, pellegrinaggi giubilari) accennando particolarmente alla visita, ricevuta il 9 dicembre, del Re, della Regina e Principi Reali d'Italia. Nel Concistoro pubblico ascoltò la perorazione della causa del Servo di Dio Domenico Savio, alunno dell'Oratorio Salesiano; quindi nel segreto proseguì la provvista di chiese e ammise le postulazioni dei pallî per Asunción, Smirne e Colombo (Ceylan).

Completano questa breve rassegna i cenni biografici dei nuovi cardinali, e l'elenco de nuovi vescovi come segue.

Nuovi cardinali. - Alfredo Schuster nato in Roma l'8 gennaio 1880; a undici anni entrò nel monastero di S. Paolo fuori le mura, donde più non si mosse: professò il 13 novembre 1899 col nome di Ildefonso, e compì gli studi al Collegio di S. Anselmo su l'Aventino, addottorandosi in filosofia e teologia: celebrò la Prima Messa il 19 marzo 1904. Quattro anni dopo fu nominato Maestro dei novizi, e tale rimase fino al 1916 in cui fu eletto Priore e successivamente, 6 aprile 1918, Abate Ordinario. Fu Procuratore Generale della sua Congregazione Cassinese della P. O., Consultore della Sacra Congregazione dei Riti, professore di liturgia alla Pontificia Scuola superiore di musica sacra, e quindi Presidente del Pontificio Istituto Orientale: ivi maturò quelle lezioni che resero celebre il suo nome fra i dotti, *Liber Sacramentorum* in nove fascicoli, nei quali raccolse il più e il meglio delle *Origines du culte chrétien* del Duchesne e di altre opere consimili, elaborandolo con vasta erudizione e profonda pietà. Fu più volte Visitatore Apostolico dei Seminari (Calabria, Abruzzo, Lombardia) e instancabile diede insigni opere di storia antica e medioevale, specie per l'arte, la liturgia e gli enti monastici. Così la sua monumentale *Storia dell'Abbazia di Farfa*, per le sue cure richiamata a nuova vita. Ultimamente fu anche presidente della Commissione pontificia per l'arte sacra. Sicchè meritamente, imponendogli la berretta, il Santo Padre poteva esprimere la sua soddisfazione per la compiuta preparazione del nuovo arcivescovo di Milano, sotto il lato intellettuale, spirituale, e di azione pastorale.

Pietro Segura y Saenz, nacque nel 1880 nella diocesi di Burgos, nel cui seminario arcivescovile compì i suoi studi e fu ordinato sacerdote: laureatosi in filosofia, teologia e diritto, insegnò quest'ultimo all'Università di Valladolid, ove l'arcivescovo lo volle suo ausiliario, e lo consacrò il 13 giugno 1916. Quattro anni dopo fu vescovo di Coira, e rifulse per la sua attiva partecipazione alle opere religioso-sociali. Nel 1926 fu promosso arcivescovo di Burgos, ove pure mostrò tale prudente ed efficace attività da essere creato cardinale nel Concistoro del 19 dicembre 1927: fu poi trasferito a Toledo sede primaziale della Spagna: ultimamente fu l'anima del grande congresso nazionale spagnuolo per l'azione cattolica, cui parteciparono il S. Padre con una splendida lettera programmatica e lo stesso Re di Spagna con la sua presenza.

Manuel Gonçalvez Cerejeira, nacque a Lansaldo il 29 novembre 1888, studiò nel Seminario di Guimarães e poi in quello di Braga e all'Università di Coimbra ove si addottorò : si ordinò nel 1911, e insegnò lettere a Coimbra. Il cardinale di Lisbona lo volle suo ausiliare, e dopo la sua morte, il Cerejeira fu eletto a succedergli. È autore di pregiate opere di storia locale, ma è specialmente l'anima dell'azione cattolica nel suo paese.

Eugenio Pacelli, nato in Roma il 2 marzo 1876, studiò al Capranica e all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, donde passò alla Segreteria di Stato, percorrendo tutta la carriera, fino a sottosegretario con Gasparri, segretario degli Affari ecclesiastici straordinari, occupandosi specialmente della codificazione del Diritto Canonico. Promosso il suo superiore a cardinale, gli successe come segretario finchè il 21 aprile 1917 fu nominato Nunzio a Monaco, e nel 1920 a Berlino. Ivi negoziò i due importantissimi Concordati con la Baviera e con la Prussia: ma già una fama mondiale s'era acquistato durante la guerra, con l'attiva cooperazione alle iniziative di Benedetto XV per alleviarne i dolori, e imporle la fine.

Luigi Lavitrano, non ha bisogno certo di presentazione ai nostri lettori, che l'apprezzarono come direttore del periodico, tra il 1914 e il 1918, mentre pur governava saggiamente le diocesi di Sarno e Cava: di lì il 12 aprile 1925 passò arcivescovo a Benevento, e il 24 febbraio 1929 a Palermo. In ogni diocesi il suo governo episcopale è contrassegnato dalle sollecitudini pei seminari, dalle frequenti visite pastorali, dal Sinodo Cavese e dal Concilio plenario Beneventano, dalla costruzione di case canoniche e di asili per bambini e orfani di guerra, nonchè dalla protezione dell'azione cattolica.

Dalmazio Minoretti, nato in Cogliate S. Dalmazzo (Milano) il 17 settembre 1861, studiò a Milano, fu sacerdote nel 1883 e insegnante a Lugano, e poi di filosofia a Monza, quindi di teologia a Milano, ove tenne anche la cattedra di sociologia, già occupata dal Toniolo. Notissimi sono i suoi *Appunti di economia sociale*. Nel 1909 fu prevosto a Seregno e nel 1915 vescovo di Crema, donde passò arcivescovo di Genova. Anche egli fu insigne nella cura dei seminari, nella celebrazione dei Sinodi, e specie nell'organizzare l'azione cattolica.

Giuseppe Mac Rory, nato il 1861 nella diocesi di Armagh, studiò in quel seminario, poi a Maynooth: sacerdote nel 1885 insegnante in Dungannoon e poi professore di morale e Sacra Scrittura a Oscott (Birmingham), quindi di nuovo a Maynooth della cui Università fu anche vice-preside (1912). Fu quindi vescovo di Down e Connor a Belfast (1915-1928) ove si distinse nelle continue contese per l'Ulster. Nel 1928 succedette al cardinale O'Donnell nella sede primaziale di Armagh. Le più belle doti di pastore, la carità, la dolcezza, la generosità, il tatto e il coraggio lo hanno reso carissimo a tutti.

Giovanni Verdier, nato a La Croix-Barres (Rodez) nel 1864 studiò a Rodez e poi entrò nella Compagnia dei Preti di S. Sulpizio a Parigi nel 1886: fu procuratore a Roma, ove s'addottorò in teologia e diritto canonico, e qui fu ordinato sacerdote il 9 aprile 1887. Quindi professore a Perigueux e rettore a Lione (1898) e infine rettore del Grande Seminario di S. Sulpizio a Parigi: nel 1912 anche direttore dell'Istituto Cattolico. Nel 1929 succedette al P. Garriguet, come superiore generale del suo Istituto: il cardinale Dubois lo fece già nell'aprile 1929 suo vicario generale. Ora le sue non comuni doti di prudenza, virtù ed eloquenza gli meritano con plauso universale la sua successione.

Nuovi vescovi. - Come di consueto registriamo soltanto i residenziali, seguendo l'ordine di anzianità enunciato nei detti Concistori: eletto nel Concistoro del 15 luglio: mons. Alessandro Guidati, arcivescovo di *Naxos, Tyné* e *Mirone* (nell'arcipelago Egeo); annunziati: mons. Teotonio Emanuele Ribeiro

Vieira de Castro, già vescovo di S. Tomé de Meliapor, arcivescovo di *Goa* e *Damão*, con annesso il titolo di patriarca delle Indie Orientali; mons. Giovanni M. Emilio Castellani, arcivescovo di *Rodi*; mons. Pietro Gjura, arcivescovo di *Durazzo*; mons. Tommaso Williams, arcivescovo di *Birmingham*; mons. Pasquale Diaz, già vescovo di Tabasco, arcivescovo di *Mexico*; monsignor Ildefonso Schuster, già abate di S. Paolo fuori le mura, arcivescovo di *Milano;* mons. Alberto Costa, vescovo di *Lecce*; mons. Gianfrancesco O'Hern, vescovo di *Rochester* (U. S. A.); mons. Roberto Armstrong, vescovo di *Sacramiento* (California); mons. Nicola Bares, vescovo di *Hildesheim;* mons. Bernardo Sullivan, vescovo di *Patna*; mons. Francesco Petronelli, vescovo di *Avellino*; mons. Pio Freitas, vescovo di *Joinville*; mons. Emanuele Arce y Ochotorena, vescovo di *Zamora*; mons. Luciano Perez Platero, vescovo di *Segovia*; mons. G. B. Anselmo, vescovo di *Dinajpur* (India); mons. Giovanni Costantini, vescovo di Luni, ossia *Spezia*, Sarzana e Brugnato; mons. Cesare Guerrero, vescovo di *Lingayen* (Filippine); mons. Marcolino de Souza Dantas, vescovo di *Natal*; mons. Edvino Byrne, vescovo di *Portorico*; mons. Luigi Wellinger, vescovo di *Ponce*; mons. Carlo Radonski, vescovo di *Wladislava* (Polonia); mons. Tommaso Mulvany, vescovo di *Meath* (Inghilterra); monsignor Giuseppe Carevic, vescovo di *Ragusa* (Dalmazia); mons. Ippolito Tréhiou, vescovo di *Vannes* (Francia); mons. Emilio Roques, vescovo di *Montauban* (id.); mons. Michele Paternain, vescovo di *Melo* (Uruguay); mons. Pietro Gerlier, vescovo di *Tarbes* e *Lourdes*; mons. Giacomo Byrne, vescovo di *Toowoomba*; mons. Guglielmo Bouter, vescovo di *Nellore*; mons. Daniele Mageean, vescovo di *Down* e *Connor* (Irlanda); mons. Ludovico Tillon, vescovo di *Langres*; mons Ildefonso Rea, abate ordinario della SS.ma Trinità di *Cava*.

Nel Concistoro del 28 ottobre annunziò: mons. Giuseppe Macdonald, arcivescovo di *Edinburgo*; mons. Giulio Behnam Kahlian, vescovo di *Bagdad* di rito siro; mons. Guseppe Guad. Ortiz y Lopez, arcivescovo di *Monterey* nel Messico; mons. Maurilio Fossati, già vescovo di Nuoro, arcivescovo di *Sassari*; mons. Ruggero Bovelli, già vescovo di Faenza e Modigliana, arcivescovo di *Ferrara*; mons. Nicola Monterisi, già arcivescovo di Chieti e Vasto, arcivescovo di *Salerno*; mons. Antonio de Paiva, già vescovo di Ilheos, vescovo di *Garanhuns*; mons. Daniele Hostin, vescovo di *Lages* (nuova diocesi nel Brasile); mons. Antonio Taccone, già vescovo di Bova, vescovo di *Ruvo* e *Bitonto*; mons. Giuseppe di Gesù Lopez, vescovo di *Aguascalientes* (Messico); mons. Ildebrando Vannucci, abate ordinario di *S. Paolo* fuori le mura.

Infine nel Concistoro del 16 dicembre, il S. Padre nominò mons. Pietro Marque, arcivescovo di *Colombo* (Ceylan), mons. Antonio Mazzarotto, vescovo di *Ponta Grossa* (nuova erezione nel Brasile) e annunziò le nomine già fatte in persona di mons. Emanuele Gonçalvez Cerejeira, a patriarca di *Lisbona*; mons. Giovanni Verdier, arcivescovo di *Parigi*; mons. Edoardo Tonna, arcivescovo di *Smirne*; mons. Leopoldo Diaz Escobar, vescovo di *Chilapa*; monsignor Virgilio Béguin, vescovo di *Belley* (Francia); mons. Antonio Giuseppe dos Santos, vescovo di *Asìs* (nuova erezione nel Brasile).

(*Continua*).

FATTI DEL MESE

L'otto gennaio furono celebrate solennemente a Roma, nella cappella Paolina del Quirinale, le nozze fra il Principe di Piemonte, Ereditario di Italia e la Principessa Maria Josè, ultima figlia dei Reali del Belgio. Benedisse le nozze il Card. Maffi, alla presenza di numerosi sovrani e principi, e col plauso fervidissimo di tutto il popolo. Subito dopo il matrimonio gli augusti sposi furono ricevuti dal Santo Padre e visitarono piamente la tomba del Principe degli Apostoli. Durante il mese in Roma fu grande fervore di lavori, sia per l'isolamento del Campidoglio, ormai quasi interamente ottenuto, con stupendo effetto visuale; sia pel congiungimento dei Fori imperiali, dai Mercati di Traiano al Foro d'Augusto, liberandosi l'intera mole del Palazzo dei Cavalieri di Malta, e nel Foro di Nerva, già risorto da più che millenaria devastazione. Per opere moderne si distingue la Città del Vaticano: sul Gianicolo troneggia tutta intera la mole dei Palazzi di Propaganda; su la via Aurelia il ponte ferroviario vaticano ha compiuto tutti i suoi archi meno l'ultimo: la stazione già sorge, e tutto il resto degli edifici, tra il Palazzo del Governatorato (già Seminario Vaticano nuovo) e S. Pietro è totalmente trasformato; dall'altra parte *fervet opus* per tutta l'ex–via della Cancellata, dalla chiesa di S. Anna agli spalti di piazza Risorgimento, ove si sistemano gli edifici della parrocchia vaticana, la fabbrica di arazzi (affidata alle Francescane missionarie d'Egitto), la Gendarmeria con annessi, la sede del–l'« Osservatore Romano », etc. Nè è solo fervore di costruzioni materiali: l'eco della stupenda enciclica su l'educazione cristiana, del 12 gennaio, non si affievolisce, ma si rinforza ogni dì; l'attuazione del Concordato, con leggi e regolamenti sapienti, ogni giorno meglio fa rilevare i suoi benefici effetti: i discorsi inaugurali di varie Corti Supreme (Venezia, Bari, Palermo) ne sono stati autentica ed eloquente conferma. – All'estero sono da segnalarsi anzitutto le grandi Assise internazionali: quella della Conferenza dell'Aia, chiusasi con efficaci risultati (definizione precisa degli obblighi della Germania e suoi ex–alleati nella guerra verso le altre nazioni); l'inaugurazione della Conferenza di Londra per la riduzione degli armamenti navali; la nuova sessione della Lega delle Nazioni a Ginevra. Seguissero queste il nobile esempio del Perù che nel suo trattato d'amicizia con la Spagna, ha deferito l'arbitrato delle possibili future controversie al Sommo Pontefice !

Fruttuosi congressi di Azione Cattolica sono stati tenuti successivamente nel Belgio, ad Anversa, in Spagna a Ciudad Rodrigo e a Madrid, in Francia a Montpellier, in Polonia a Lomza, e fino nelle Indie a Calcutta. In Irlanda il primo Nunzio Apostolico, mons. Pasquale Robinson, è stato accolto con feste magnifiche dal Governo e dal popolo: anche nella Cina, il Delegato Apostolico ha raccolto significativi omaggi dal Governo nell'occasione della posa della prima pietra dell'Università Cattolica di Pekino. Purtroppo, laggiù nell'Estremo Oriente non regna ancora la pace: le ribellioni di intere regioni minacciano di frantumare l'unità del più grande Impero del mondo: e la fiamma nazionalista mantiene anche in fermento le Indie, francesi e inglesi. Ma il più turpe e doloroso spettacolo lo dà al mondo la Russia bolscevica, le cui empie manifestazioni segnatamente nel « Natale » ortodosso, hanno mosso a nausea anche le delegazioni diplomatiche che siedono ancora a Mosca. Ma l' « ora di Dio » suonerà anche per essa: ai buoni affrettarla con le loro preghiere.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16